Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 410

Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

18/10/2026 - 15:51

Indice

1. DDL S. 410 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 410 5
1.3. Trattazione in Commissione 15
1.3.1. Sedute 16
1.3.2. Resoconti sommari 18
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 19
1.3.2.1.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153(ant.) del 24/01/2024 20
1.3.2.1.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41(ant.) del 30/04/2024 24
1.3.2.1.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189(ant.) del 30/04/2024 25
1.3.2.1.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 44(pom.) del 07/05/2024 27
1.3.2.1.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 190(ant.) dell'08/05/2024 28
1.3.2.1.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 195(pom.) del 22/05/2024 80
1.3.2.1.7. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 203(pom.) del 25/06/2024 83
1.3.2.1.8. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241(pom.) del 05/11/2024 104
1.3.2.1.9. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 295(pom.) del 06/05/2025 111
1.3.2.1.10. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 379(ant.) del 19/02/2026 120
1.3.2.1.11. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 410(pom.) del 09/06/2026 126

1. DDL S. 410 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 410
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione

Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

---

Iter
19 febbraio 2026: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.410	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Sandra Zampa (PD-IDP)
Cofirmatari

Ilaria Cucchi (Misto, ALLEANZA VERDI E SINISTRA) (aggiunge firma in data 7 dicembre 2023)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **15 dicembre 2022**; annunciato nella seduta n. 19 del 15 dicembre 2022.
Classificazione TESEO
EPILESSIA, MALATTIE SOCIALI
Articoli
CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Artt.2, 3, 4, 5, 7), MEDICI SPECIALISTI (Artt.2, 3, 5), ACCERTAMENTI SANITARI (Artt.2, 4), MINISTERO DELLA SANITA' (Art.4), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 7), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA (Art.4), ASSISTENZA AMBULATORIALE E DOMICILIARE (Art.4), SCUOLA (Art.4), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.6), OSSERVATORI (Art.6), COMPETENZA (Art.6), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.6), PATENTE (Art.7), MOBILITA' DEI LAVORATORI (Art.7), NAVI E NATANTI (Art.7), COSTI (Art.7)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Ignazio Zullo** (FdI) (dato conto della nomina il 24 gennaio 2024).
Facente funzioni Sen. **Francesco Zaffini** (FdI) nella seduta del 19 febbraio 2026.

Assegnazione

Assegnato alla **10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente** il 28 febbraio 2023. Annuncio nella seduta n. 43 del 28 febbraio 2023.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 410

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 410

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici **ZAMPA** e **CUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2022

Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

Onorevoli Senatori. - Anche nella scorsa legislatura, l'impegno e lavoro *bipartisan* per dare una legge per la piena cittadinanza per le persone con epilessia non si sono conclusi con l'auspicata ed attesa approvazione. Tale azione legislativa in favore delle persone con epilessia, « malattia sociale » riconosciuta nel 1965 (decreto del Ministro per la sanità 5 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1966, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249), è stata, in specie dall'Associazione italiana contro l'epilessia (AICE), promossa in modo *bipartisan* sin dalla XIII legislatura. Con il presente disegno di legge si vuole raccogliere questo lungo impegno e soprattutto il risultato di quanto conseguito nella scorsa legislatura. Una importante base *bipartisan*, volta, nel massimo sviluppo dell'autosufficienza, autonomia ed autostima per la persona con epilessia, alla rimozione delle cause che ne generano discriminazione e alla contestuale promozione di misure inclusive, alla conoscenza dei dati della popolazione servita e dei servizi, sanitari e sociali loro resi, al consolidamento e allo sviluppo della struttura e degli operatori impegnati nella presa in cura come pure della ricerca scientifica.
Un'azione incardinata sul principio costituzionale della parità di trattamento, radicata su quelli di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, di seguito denominata « CRDP », di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e impegnata nella realizzazione del recente *Intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders* 2022 - 2031, approvato il 27 maggio 2022 dall'Assemblea mondiale della sanità dell'Organizzazione mondiale della sanità, di seguito denominata « IGAP ». Un risultato conseguito grazie all'impegno dell'*International Bureau for Epilepsy* (IBE) e dell'*International League Against Epilepsy* (ILAE). Mentre l'internazionale « laica », quella cioè che riunisce le persone con epilessia e le loro famiglie, vede per l'Italia quale « *full member* » l'AICE, associazione generatasi il 14 febbraio del 1974 e presente in diciassette regioni con cinquanta sedi territoriali e con la prima fondazione dedicata alla ricerca sperimentale - Fondazione italiana ricerca epilessia (FIRE), l'ILAE è rappresentata dalla Lega italiana contro l'epilessia (LICE). Il mondo associativo, sia per la parte laica sia professionale è comunque più articolato e se per la parte laica troviamo impegnate sull'epilessia realtà quali l'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionali (ANFFAS) e la Federazione italiana epilessie, peraltro « *associate member* » della stessa IBE, che riunisce altre ventidue realtà, sul lato professionale oltre la LICE si riportano, in un più vasto panorama, la Società italiana di neurologia (SIN), la Società italiana di neuro-pediatria (SINP), la Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) e la Società dei neurologi, neurochirurghi e neuro-radiologi ospedalieri (SNO).
L'approvazione di una legge dedicata a quanti vivono questa patologia cronica ed invalidante, che nel termine epilessia raccoglie un ampio ventaglio di condizioni patologiche, tutte caratterizzate dalla manifestazione di distinte forme di crisi epilettiche, permetterà di acquisire anche una maggior definizione dei relativi dati epidemiologici. Dati che, pure per i servizi socio-sanitari loro dedicati dal

Servizio sanitario nazionale (SSN) e dai servizi sanitari regionali (SSR), sono, sinora, riportati con un'ampia generica approssimazione. Grazie alla recente istituzione, su proposta dell'AICE, da parte della regione Emilia-Romagna, dell'Osservatorio regionale percorso epilessia e del Registro regionale epilessia (articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 8), risulterebbe una prevalenza grezza dei casi nella popolazione residente nella regione dello 9,37 per mille. Ciò può farci ritenere che, sui 58.983.122 residenti in Italia (ISTAT 2022), questa patologia cronica ed invalidante ne interessi almeno 552.671 unità.

Essa è dunque un fenomeno sociale estremamente vasto, in cui preconcetti, disposti discriminanti ed una presa in cura sbilanciata sugli aspetti sanitari spingono le persone con epilessia e le loro famiglie nell'ombra, rendendo clandestina questa grande « malattia sociale ». Nello stesso significato del termine epilessia, dal verbo greco ἐπιλαμβάνειν (epilambanein) che significa « essere sopraffatti, essere colti di sorpresa », troviamo l'impatto anche emozionale che le manifestazioni di questa patologia hanno sempre determinato, generalmente in modo negativo, sulla comunità.

Questa patologia, che si esprime con involontarie e improvvise scariche anomale di neuroni, è una malattia neurologica, non psichiatrica, con un'incidenza, nel nostro Paese, di circa 29.500-32.500 nuovi casi all'anno. I picchi maggiori in cui si manifesta questa patologia sono nell'età evolutiva e, con l'aumento delle aspettative di vita e l'invecchiamento della popolazione, sempre di più nell'età anziana. Come per tutte le condizioni patologiche croniche ed invalidanti, fin dal suo manifestarsi, la cura della persona con epilessia comporta la necessità del suo articolarsi sia per l'aspetto sanitario sia per quello sociale.

Se numerose e distinte sono le forme di epilessia diagnosticabili e parimenti numerosi e distinti i relativi sintomi, le crisi epilettiche, le limitazioni previste dalle normative vigenti si realizzano sia a seguito della diagnosi della malattia come pure del solo sintomo, la crisi epilettica, in specie se non provocata. L'approccio alla cura della persona con epilessia è quindi multidisciplinare e pone in stretta relazione l'ambito e gli operatori sanitari e sociali, ospedalieri e del territorio e, nel caso ed in riferimento ai possibili gradi d'invalidità riconosciuta, le istituzioni ed i relativi operatori preposti alle misure e percorsi inclusivi.

La competenza per la cura delle epilessie è riconosciuta al medico specializzato in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, di seguito denominato « medico competente per le epilessie ». La necessaria e imprescindibile competenza epilettologica dei medici specialisti di riferimento, per l'Italia apprezzata e riconosciuta internazionalmente, è comunque da sostenere e sviluppare con adeguati corsi universitari *post* laurea ed in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

È quindi fondamentale assicurare che la presa in cura della persona con epilessia, in età evolutiva, adulta o anziana, avvenga mediante un progetto personalizzato, che garantisca in modo multidisciplinare, sia per l'aspetto sanitario sia per quello sociale, personale altamente specializzato e percorsi d'inclusione scolastica, lavorativa e, comunque, sociale che evitino possibili forme di discriminazione e di sommersione del fenomeno. Un percorso di cura sanitaria ed inclusione sociale mediante un progetto personalizzato che consolidi e sviluppi la persona con epilessia nel massimo grado di autonomia, autosufficienza e autostima.

Per conseguire, monitorare e perfezionare tali obiettivi risulta necessaria l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia, composto dai referenti ministeriali, delle associazioni professionali e, nel rispetto della CRDP, delle persone con epilessia. Un organismo propositivo che sviluppi in piena trasparenza e pari dignità dei ruoli dei soggetti coinvolti, un confronto che renda le nostre istituzioni in grado di realizzare quella piena cittadinanza per le persone con epilessia che si vuole conseguire con questo disegno di legge. Un organismo che promuova, quale pubblico interesse e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, la raccolta dei dati epidemiologici, sanitari e sociali, della popolazione con epilessia, le necessarie Linee guida, un preciso riferimento alla patologia nel Piano sanitario nazionale come pure nel Piano nazionale della cronicità. Contribuisca alla definizione, adozione ed esigibilità, anche su scala regionale, dei Piani diagnostici,

terapeutici e assistenziali, dei percorsi inclusivi su progetti personalizzati, come pure alla revisione ed aggiornamento delle tabelle di riferimento per il riconoscimento dello stato invalidante. Favorisca il confronto con tutte le istituzioni e gli altri soggetti, pubblici e privati, impegnati nel mondo dell'epilessia e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, della formazione dei corsi di perfezionamento post-laurea sull'epilessia, come pure della ricerca scientifica. Queste finalità precisamente definite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1961 e, per questa « malattia sociale », incomprensibilmente non ancora realizzate. È di grande rilievo riportare come la proposta dell'AICE del 30 aprile 2018 al Ministero della salute di istituire una Commissione nazionale per l'epilessia, evolutasi, concordemente con la Direzione generale programmazione sanitaria, nell'inserimento del capitolo « Epilessia » nel Piano nazionale della cronicità, sia stata, il 25 ottobre 2022, accolta con l'attivazione di uno specifico gruppo di lavoro. Uno storico risultato dell'AICE, coerente e sinergico con la previsione di questo disegno di legge.

Nell'ampio ventaglio delle condizioni patologiche, tutte caratterizzate dalla manifestazione di crisi epilettiche, che si raccolgono nel termine epilessia, per ampio aggregato, si possono distinguere tre principali condizioni, di seguito riportate per decrescenti dimensioni di popolazione interessata. Lo stato di remissione clinica, in cui a seguito di terapia adeguata e tollerata, la persona con epilessia non manifesta i sintomi, le crisi epilettiche; lo stato di farmaco-resistenza, in cui la persona con epilessia, nonostante l'appropriatezza della terapia assunta, manifesta le crisi epilettiche; infine, lo stato di guarigione, in cui, in assenza di terapia e, in coerenza con le Linee guida nazionali e internazionali e secondo criteri definiti e acquisisti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, superata la condizione patologica, la persona corre il rischio di ricorrenza di manifestare crisi epilettica o epilessia in misura sovrapponibile a quello della popolazione generale.

Ancor privi di dati generali del SSN e dei SSR, approssimativamente, le tre condizioni potrebbero attestarsi per lo stato di remissione a circa il 55 per cento dei casi, per quello di farmaco-resistenza a circa il 40 per cento e a circa il 5 per cento per la guarigione.

Per approfondire gli aspetti, sia sanitari che, sociali di queste tre distinte condizioni in cui si raccolgono e ripartiscono le persone con epilessia, risulta essenziale rapportare questa patologia con la condizione di disabilità. Un tema, purtroppo, ancora banalizzato, anche in ambiente professionale, da un approccio legato a superate definizioni della disabilità, meramente sanitarie. Disabilità che, per alcuni, svanisce nel preteso assioma che questa patologia neurologica non la comprenda in quanto non psichiatrica, o nell'ammetterlo solo se in presenza di comorbidità. Una banalizzazione che, pur con certo intento positivo, giunge fino alla compilazione di liste di soli « geni » artistici, ecclesiastici, militari, politici, scienziati, con epilessia, evitando altre più critiche condizioni.

L'attuale definizione di disabilità, secondo l'*International classification of functioning, disability and health*, di seguito denominata « ICF », non è circoscritta alla mera presenza di un *deficit* fisico o psichico. La CRDP definisce le persone con disabilità come quelle che « ... presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri ». Patologia cronica, l'epilessia è certamente almeno espressione di una duratura menomazione fisica, se non, anche e nei casi di comorbidità, mentale, intellettiva o sensoriale. Disabilità, pur nei diversi gradi, permanente in questa patologia cronica, attiva sia nello stato di remissione farmacologica delle crisi, sia nello stato di farmaco-resistenza e solo superata per guarigione, spontanea o grazie ad intervento chirurgico.

Nella preponderante condizione di remissione delle crisi, la permanente menomazione non si manifesta e si concretizza solo nella mera cronicità della patologia e nella conseguente quotidiana assunzione della necessaria terapia. Essa si realizza, in specie nell'ambito sociale, nelle ingiustificate ed immotivate limitazioni che, spesso nell'ambiente lavorativo, vengono a manifestarsi al solo dichiarare la patologia in essere, pur anche se in conseguito e certificato stato di remissione delle crisi grazie ad adeguata e tollerata terapia. Limitazioni, totali o parziali, in specie in ambito lavorativo, imposte da un persistente preconcetto e, generalmente, non sostenute da motivate certificazioni di un medico competente per le epilessie. Non di rado sostenute pure verso certificazioni del medico

competente per le epilessie attestanti, nei casi, l'idoneità, totale o parziale, alla mansione interdetta.
La menomazione permanente, la disabilità insita in questa patologia cronica ed invalidante, rende la persona con epilessia già soggetto destinatario delle misure antidiscriminatorie previste dalla legge 1° marzo 2006, n. 67, recante misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, come pure, verso le derivanti possibili limitazioni, destinatario per la sua inclusione sociale di « ragionevole accomodamento » previsto dall'articolo 2 della CRDP.
Nonostante la grande disponibilità dei farmaci anti-crisi epilettiche - FAE N03A, di seguito denominati « FAE », sia iperbolicamente cresciuta nell'ultimo dopoguerra, purtroppo persiste ancora una rilevante percentuale di casi di farmaco-resistenza che si attestata attorno al 40 per cento della popolazione con epilessia (Kwan and Brodie 2000). Particolare condizione è quella delle persone con epilessia farmaco-resistente che manifestano crisi prolungate necessitanti l'immediata somministrazione di medicinali per interromperle. Grazie all'AICE, dai primi protocolli locali del 1992 sino al conseguimento di storico risultato con le Raccomandazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute del 2005, s'è data, almeno per l'ambito scolastico e da conseguire per quello lavorativo, adeguata soluzione universalistica per tutte le patologie necessitanti la somministrazione di medicinali che non richiedano competenza e discrezionalità sanitaria. Condizione quest'ultima che mantiene, se e nel remoto caso di imprevisti effetti collaterali, la relativa responsabilità in capo al medico prescrivente il medicinale e non al soggetto che lo somministra.
Necessaria, in specie per quanti sono nella condizione di epilessia farmaco-resistente, risulta la revisione e l'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, ove anche per l'epilessia si manifesta un mero approccio sanitario non coerente con la filosofia e l'impianto dell'ICF. Le percentuali di invalidità sono oggi scandite, con solo approccio sanitario e riferimento alla capacità lavorativa, per mero tipo e numero di crisi manifestate in un determinato intervallo di tempo, senza alcuna considerazione tra le limitazioni conseguenti alla manifestazione delle crisi e le necessarie misure inclusive. Ciò fa ben comprendere come questa « malattia sociale », oltre 550.000 persone, sia così ancora sommersa, forzata alla clandestinità. Con una crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità all'anno, ad esempio, si può perdere il lavoro senza che venga riconosciuta alcuna derivante misura inclusiva, quale un « ragionevole accomodamento » per il mantenimento del posto di lavoro o la possibilità di iscriversi alle liste del collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.
L'utilizzo dei FAE è condizionato, oltre che dall'efficacia, anche dalla tollerabilità. A partire dagli anni Novanta sono stati sviluppati e messi in commercio nuovi FAE, il cui impiego è risultato, al momento, più favorevole per la tollerabilità, ma la cui efficacia, tuttavia, non è stata in grado d'incidere in modo rilevante sulla riduzione dell'importante quota di persone con epilessie farmaco-resistenti.
In specifiche condizioni, non limitate ai soli casi di farmaco-resistenza, si procede con il trattamento chirurgico. Si consideri che Italia vengono operate circa 200-250 persone all'anno, mentre i candidati possibili si aggirano intorno ai 7.000-8.000. Grazie al trattamento chirurgico dell'epilessia, se individuato con precisione « l'epicentro », il 70 per cento dei casi consegue la completa guarigione, raggiungendo l'80-90 per cento nell'epilessia del lobo-temporale (Neuro Center - Centro Munari Chirurgia dell'Epilessia e del Parkinson - Ospedale Niguarda - 2022).
È bene ricordare che la guarigione è la regola in alcune forme comuni nel bambino tra cui l'epilessia del bambino con punte centro-temporali che costituisce il 15-25 per cento delle epilessie del bambino tra 4 e 12 anni (Cavazzuti 1980, Panayiotopoulos 1999, Watanabe 2004, Dalla Bernardina *et al*. 2005). Altre forme comuni a guarigione certa sono l'epilessia assenze del bambino e l'epilessia occipitale del bambino a esordio precoce che costituisce il 6 per cento delle epilessie del bambino tra 1 e 15 anni (Panayiotopoulos 1989). Altre forme meno comuni a guarigione certa sono l'epilessia benigna familiare infantile (Caraballo *et al.* 2003) e l'epilessia benigna infantile con punta-onda della linea mediana in sonno (Capovilla e Beccaria 2000). La percentuale di guarigione da epilessia in età pediatrica (in cui si verifica il primo picco d'incidenza di epilessia) è stimata come superiore al 30 per

cento. In altre epilessie la guarigione non è la regola, ma si verifica in un'alta percentuale: fino al 60 per cento nell'epilessia assenze (Loiseau *et al*. 1983). In molte altre forme, la guarigione è possibile, ma la probabilità è assai più bassa e la diagnosi certa di epilessia guarita deve essere valutata caso per caso.

È, come per le altre patologie, opportuno ricordare che per persona clinicamente guarita s'intenda quella che non presenta un rischio superiore alla media della popolazione di manifestare una patologia e, nel caso dell'epilessia, tale condizione è completamente distinta da quella della remissione clinica ove la persona affetta da epilessia controlla completamente le crisi grazie alla terapia farmacologica. Tale possibile confusione è emersa anche a seguito ed in concorrenza all'azione di proposta legislativa posta in essere dall'AICE, sin dalla XIII legislatura. Ne abbiamo evidente traccia in disegni e proposte di legge riferentisi ad alcuni ambiti professionali, sia nella scorsa legislatura (ad esempio l'atto Senato n. 116) come in quelle precedenti (ad esempio nella XVII legislatura: atto Senato n. 354, atto Camera. n. 96; nella XVI: atto Camera n. 4753), in cui si afferma: « Infatti, a prescindere dai pregiudizi storici e da ipotesi nate quando la malattia non era spiegabile dalle conoscenze scientifiche, circa l'80 per cento delle epilessie vanno incontro a guarigione ». Limitato per numero di casi, frutto naturale dell'evoluzione della patologia o raggiunta a seguito d'intervento chirurgico, il riconoscimento della guarigione fu conseguito dall'AICE prima in ambito giudiziario (TAR del Veneto, sentenza n. 73 del 2009 e sentenza breve n. 2716 del 2010) e solo successivamente in ambito legislativo, nel recepimento della direttiva 2009/113/CE sulla guida per le persone con problemi della vista, diabete o epilessia, con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59. Storico risultato reso possibile grazie all'accoglimento della proposta dell'AICE, da parte del coordinatore del tavolo tecnico di lavoro, dottor Mario Spinelli, organismo istituito dal Ministero della salute e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il recepimento della direttiva europea. Con tale decreto, il riconoscimento dei casi di guarigione si coniuga con l'abrogazione, per quanto riguardava l'epilessia, dell'ingiusto e discriminante disposto dell'articolo 320 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Il riportare il riconoscimento della guarigione da quanto conseguito con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ad una certificazione rilasciata da « medico competente per le epilessie », in coerenza con le Linee Guida nazionali e internazionali e secondo criteri definiti e acquisisti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, ci porta anche a riallineare tale decreto alla relativa direttiva europea. La rimozione da detto decreto di impreviste, aggiuntive, ingiustificate ed onerose limitazioni per le persone con epilessia e relativi costi per lo Stato, oltre a determinarne un maggior allineamento col testo e lo spirito della direttiva europea, ci offre l'opportunità di consolidarne il diritto alla mobilità sia per quanti idonei alla guida come pure, con accesso a misure inclusive, per quanti inidonei.

Le tre condizioni precedentemente affrontate, stato di remissione, di farmaco-resistenza e di guarigione, hanno, tutte, una delicatissima fase comune. Un intervallo di tempo tra la manifestazione dei sintomi della patologia (le crisi epilettiche) e la diagnosi della patologia stessa (l'epilessia), compilata nell'articolata classificazione proposta e sempre aggiornata dall'ILAE. Un intervallo, che può protrarsi anche oltre l'anno, in cui la sola certificazione del sintomo, la crisi epilettica, in specie se con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, comporta l'insorgere di limitazioni previste dalle norme vigenti senza alcuna previsione, in specie per l'accesso o il mantenimento del lavoro, di un minimo di misure inclusive, determinando ulteriore causa di clandestinizzazione per questa « malattia sociale ». La necessità di superare lo stigma in cui versano le persone con epilessia e le loro famiglie risulta evidente e non conseguibile con sole campagne culturali. Necessità che, per realizzarsi consonando con gli obiettivi dell'IGAP, deve coniugarsi anche con la rimozione di dispositivi discriminanti e la promozione legislativa di adeguate misure inclusive.

Se il riconosciuto valore internazionale della comunità scientifica italiana impegnata sull'epilessia, tra cui LICE, SIN, SINP, SINPIA e SNO, ha conseguito importanti progressi nella ricerca, diagnosi e cura sanitaria, anche sul piano sociale sono stati realizzati importanti risultati inclusivi. Grazie all'AICE, con il convegno « Epilessia e Guaribilità » del 2 giugno 1997, si definì la necessità di consolidare le campagne culturali verso lo stigma con una precisa proposta legislativa antidiscriminatorie. Infatti, a partire dal 2003, l'AICE ha proposto in modo *bipartisan* numerosi atti ispettivi, risoluzioni e disegni o

proposte di legge presentati da parlamentari appartenenti a tutti i gruppi politici (XIII legislatura: risoluzione in Commissione 7-01016, XIV legislatura: atto Senato n. 1654, atti Camera n. 3351 e n. 3880, XV legislatura: atto Camera n. 2190, XVI legislatura: atto Camera n. 2060, XVII legislatura: atto Camera n. 1498, XVIII legislatura: atto Senato n. 716). Azione che, progressivamente ha indotto nuove proposte legislative concorrenti. Tra i diversi gradi di trattazione parlamentare di tali atti si ritiene di ricordare la « riparatoria » risoluzione 7-01075, approvata dalla XII Commissione, Affari sociali, della Camera dei deputati nella XVI legislatura, interrottasi prematuramente assieme alla trattazione dell'atto Camera n. 2060. Tale risoluzione, pur impegnando, tra l'altro, il Governo « a promuovere una normativa quadro sulla epilessia che offra risposte integrate a tutti i bisogni delle persone affette da epilessia » non ha avuto modo di realizzarsi nelle successive legislature. Fresca è ancora la memoria di come la recente prematura interruzione della XVIII legislatura abbia interrotto la trattazione nella 12ª Commissione, Igiene e sanità, del Senato del disegno di legge n. 716 e collegati. Articolata e consistente, pur non conclusa, tale trattazione ci fornisce e costituisce però base essenziale per questa nuova formulazione che dia, in questa legislatura, la piena cittadinanza alle oltre 550.000 persone con epilessia e alle loro famiglie.

Il presente disegno di legge si compone di otto articoli.

All'articolo 1 si stabilisce la finalità della legge, che è quella di consentire e di assicurare, per gli aspetti sanitari come pure sociali, la piena cittadinanza delle persone con epilessia.

All'articolo 2, a fronte delle limitazioni previste dalle norme vigenti a causa del manifestarsi di crisi epilettiche o a seguito di diagnosi di epilessia, si identificano i destinatari delle disposizioni, contestualmente precisando i soggetti professionali medici competenti per la diagnosi e terapia dell'epilessia e delle crisi epilettiche.

All'articolo 3 si affronta e tutela la condizione di quanti riescono a controllare la patologia con adeguata e tollerata terapia.

All'articolo 4 si prevedono misure antidiscriminatorie ed inclusive per le persone con epilessia in condizione di farmaco-resistenza ed in specie per quanti, nonostante adeguata e tollerata terapia, manifestino crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire. In tali previsioni vi è l'aggiornamento, da parte del Ministero competente, della tabella indicativa lo stato e la percentuale d'invalidità e della tempistica per la sua revisione, come pure la conferma del diritto alla somministrazione, che non preveda competenze e discrezionalità sanitaria, di farmaci in orario scolastico.

All'articolo 5 si prevede la decadenza delle limitazioni e, se il caso, dei privilegi a fronte della superata condizione patologica.

All'articolo 6 è prevista l'istituzione di un organismo partecipato dai referenti istituzionali, delle associazioni laiche e professionali del mondo dell'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare la diagnosi, terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie come pure il consolidamento della struttura e degli operatori dedicati alla loro cura ed il sostegno alla ricerca scientifica.

All'articolo 7, anche intervenendo sul decreto legislativo n. 59 del 2011, s'interviene sul diritto alla mobilità per le persone con epilessia sia idonee sia non idonee alla guida,

L'articolo 8 contiene le previsioni finanziarie per l'attuazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione, in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, alla dichiarazione scritta sull'epilessia del Parlamento europeo n.0022/2011 del 9 maggio 2011 e all'*Intersectoral global action plan on epilepsy and other neurological disorders* 2022 - 2031, approvato il 27 maggio 2022 dall'Assemblea mondiale della sanità dell'Organizzazione mondiale della

sanità, ha la finalità di realizzare:

a) la piena cittadinanza delle persone con epilessia e delle loro famiglie, rimuovendo i fattori discriminanti e promuovendo l'accesso ad adeguate misure inclusive;

b) l'attuazione, ai sensi del decreto del Ministro per la sanità 5 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1966, che definisce l'epilessia una malattia sociale, delle finalità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249;

c) la presa in cura sanitaria e sociale, omogenea su tutto il territorio nazionale, delle persone con epilessia e il rilevamento epidemiologico della popolazione servita e dei servizi ad essa resi;

d) la formazione del personale sanitario, sociosanitario, scolastico, formativo e lavorativo e degli operatori comunque impegnati nella cura, sanitaria e sociale, e nell'inclusione delle persone con epilessia*;*

e) il sostegno alla ricerca scientifica;

f) la promozione, anche a fronte del permanente stigma culturale, di adeguate campagne informative sull'epilessia.

Art. 2.

(Destinatari)

1. La presente legge si applica alle persone a cui sia o sia stata certificata da un medico specializzato in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, di seguito denominato « medico competente per le epilessie », epilessia o crisi epilettica, rispettivamente patologia cronica e relativo sintomo, che determinano limitazioni bio-psico-sociali alla persona che le manifesta.

Art. 3.

(Epilessia in stato di remissione clinica)

1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale stato di remissione clinica sia adeguatamente certificato da un medico competente per le epilessie, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o limitazione parziale, temporanea o permanente, tranne che sulla base di una specifica e motivata certificazione di un medico competente per le epilessie. In tale ultimo caso, è comunque promossa l'inclusione sociale della persona con epilessia, in particolare mediante il mantenimento o l'accesso al lavoro, garantendo ad essa la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autosufficiente.

Art. 4.

(Diritti delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti)

1. Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico che manifesti crisi epilettica o determini diagnosi di epilessia possono essere applicate solo a seguito di una certificazione di un medico competente per le epilessie, che certifichi, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, tale condizione patologica e i motivi della limitazione imposta.

2. Qualsiasi distinzione, esclusione o limitazione nei confronti di persone prese in cura per crisi epilettiche o epilessia comporta, in tutto l'ambito sociale e in particolare in quello educativo e lavorativo, l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione, nonché di « ragionevole accomodamento » ai sensi dell'articolo 2 della citata Convenzione di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia, al fine di rendere maggiormente specifici e attuali i vigenti indici di gravità della patologia e di impatto della stessa sulla qualità di vita, in particolare per l'ambito educativo, formativo e lavorativo, e sul grado di autonomia della persona.

4. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente con crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, a seguito di accertamento effettuato dalla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata « commissione medica », è riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente con crisi con perdita di contatto con l'ambiente o capacità d'agire, su richiesta dell'interessato, sono riconosciute, a seguito di accertamento effettuato dalla commissione medica, le agevolazioni per la mobilità e, in particolare, il diritto al rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

6. Se la commissione medica, nel riconoscere l'invalidità a persona affetta da epilessia farmaco-resistente, ne prevede la rivedibilità, la revisione, se non subentra una modifica di tale condizione patologica, non può essere richiesta con un termine anteriore a quello indicato nella certificazione della condizione patologica rilasciata dal medico competente per le epilessie al soggetto interessato.

7. La somministrazione in orario scolastico di farmaci necessari a una persona con epilessia farmaco-resistente, per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica, che non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministratore, è, su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o di chi esercita la potestà genitoriale, garantita dalle autorità scolastiche, ai sensi delle raccomandazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca e del Ministro della salute del 25 novembre 2005. La richiesta di cui al primo periodo e le richieste relative ad altri bisogni sanitari che necessitino l'intervento di personale sanitario sono riportate nel piano educativo individualizzato dell'alunno, che prevede le modalità per affrontarle e soddisfarle.

8. La somministrazione di farmaci che non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministratore deve essere garantita, dai titolari del relativo servizio, anche durante il trasporto scolastico dell'alunno che la necessita.

9. La necessità della persona che manifesta crisi epilettiche prolungate, a cui sia stata prescritta la somministrazione di medicinale che non richieda il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte del somministratore, deve essere soddisfatta, in particolare in ambito formativo e lavorativo, con ragionevole accomodamento senza che ciò determini fattore discriminante.

Art. 5.

(Riconoscimento della guarigione nelle epilessie)

1. In presenza di una certificazione rilasciata da un medico competente per le epilessie che, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali e secondo criteri definiti e acquisisti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, attesti che la persona è clinicamente guarita, decadono tutte le limitazioni e gli eventuali benefici derivanti dal precedente stato patologico.

Art. 6.

(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE), con il compito di tutelare il diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro condizione patologica e ad avere su tutto il territorio nazionale adeguati ed omogenei livelli di inclusione sociale e assistenza socio-sanitaria.

2. L'ONPE:

a) provvede all'istituzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica;

b) provvede, in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali, l'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri soggetti di riferimento in materia, a sviluppare la raccolta di dati in forma sintetica ed anonima e nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali, ai fini della pubblicazione annuale di un « Rapporto sulla condizione delle persone con epilessia »;

c) provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle Linee guida sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, anche ai fini del loro inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA);

d) elabora gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione da parte del Governo del Piano sanitario nazionale, del Piano nazionale della cronicità e del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico, formativo e lavorativo;

e) promuove l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di iniziative a favore delle persone con epilessia, proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali tali iniziative sono preordinate;

f) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di presa in cura delle persone con epilessia e, ove già adottati, ne valuta l'idoneità;

g) promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, favorendone la continuità con adeguata formazione degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato;

h) provvede alla revisione e all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

i) provvede all'aumento dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post-laurea per la prevenzione e la cura dell'epilessia e ne verifica l'adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

l) propone le azioni necessarie al superamento di ogni stigma sull'epilessia e all'inclusione sociale delle persone con epilessia nonché a promuovere la ricerca scientifica sull'epilessia.

3. L'ONPE, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può chiedere che suoi rappresentanti siano sentiti dai Ministeri competenti, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'INPS, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possono favorire la ricerca sull'epilessia nonché la cura e l'inclusione sociale delle persone affette da tale patologia.

4. L'ONPE è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da due esperti indicati dal Ministero della salute, di cui uno laico, da tre rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia e da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. A seguito della prima convocazione l'Osservatorio adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e di diritto alla mobilità in favore delle persone affette da epilessia)

1. I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida con limitazioni o speciali a causa di patologie invalidanti non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2. La certificazione di condizione patologica che manifesti crisi epilettiche o epilessia che determini l'inidoneità alla guida dei veicoli a motore comporta che il medico competente per le epilessie certificante accerti se l'interessato sia titolare o meno di titolo di guida di veicoli a motore e, nel caso, la compilazione della certificazione dell'inidoneità con modulo per lo specialista allegato alla circolare

del Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione e comunicazione del 25 luglio 2011, protocollo n. 0017798-P, in due copie, l'una trattenuta dallo stesso medico, l'altra illustrata e consegnata all'interessato.

3. I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.

4. Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, al paragrafo D dell'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo capoverso, le parole: « in assenza di terapia » sono soppresse;

2) il secondo capoverso è sostituito dal seguente: « I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. La persona con epilessia a cui sia stata certificata l'inidoneità alla guida, ha l'immediato obbligo di astenersi dalla guida e di segnalare tale condizione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, al competente Ufficio della Motorizzazione civile ».

3) dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente: *«* La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, a seguito dell'accertamento obbligatorio effettuato dalla Commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli »;

b) al punto D.8.3, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

5. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che non presentino crisi comiziali o le presentino esclusivamente in sonno da almeno un anno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico competente per le epilessie. La validità di tale patente nautica deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convalidata ai soggetti con epilessia in atto o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute, se non a fronte di riconoscimento di guarigione.

Art. 8.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 410
XIX Legislatura

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Documenti acquisiti
- Trattazione in Commissione

Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 153 (ant.)
24 gennaio 2024

N. 41 (ant.)
30 aprile 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 189 (ant.)
30 aprile 2024

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 44 (pom.)
7 maggio 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

N. 190 (ant.)
8 maggio 2024

N. 195 (pom.)
22 maggio 2024

N. 203 (pom.)
25 giugno 2024

N. 241 (pom.)
5 novembre 2024

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 241 (pom.)
5 novembre 2024

N. 295 (pom.)
6 maggio 2025

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede redigente

N. 379 (ant.)
19 febbraio 2026

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 410 (pom.)
9 giugno 2026

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 153(ant.) del 24/01/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024
153ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
CANTU'
indi del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA

(986) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 4, il relatore ZULLO (*FdI*) dà conto, in primo luogo, dell'articolo 3. Il comma 1 concerne l'ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il successivo comma 2 limita la possibilità di riduzione o di sospensione dell'attività lavorativa per gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza.
L'articolo 1 estende inoltre ai soci privati la possibilità di richiedere, in determinati casi, l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il successivo articolo 2 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici dell'ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare la continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'articolo 4 integra la disciplina relativa alle grandi imprese in stato di insolvenza e assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria, allo scopo di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure medesime.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) chiede di passare allo svolgimento della discussione generale successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.
Con l'avviso favorevole del relatore ZULLO (*FdI*), la presidente CANTU' accoglie la richiesta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(931) ***Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*** , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore BERRINO (*FdI*) segnala innanzitutto le finalità principali del disegno di legge in titolo, riportate all'articolo 1, mentre l'articolo 2 contiene le definizioni di "impresa giovanile agricola" e "giovane imprenditore agricolo", indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.
L'articolo 6 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'impresa agricola.
L'articolo 9 è volto a consentire alle regioni e alle province autonome programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.
L'articolo 10 dispone in merito alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), anche riguardo la composizione e le competenze relative.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rammenta che la Commissione di merito della Camera dei deputati aveva licenziato all'unanimità un testo di elevata qualità, predisposto con il contributo di tutte le parti politiche. Successivamente l'intervento del Governo ha purtroppo comportato modifiche che hanno stravolto e svuotato il provvedimento. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, risultano particolarmente gravi la genericità dei contenuti, specie in materia di assunzioni e contratto di lavoro.
In assenza di altre richieste di intervento, il relatore BERRINO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo; la senatrice PIRRO (*M5S*) invece annuncia voto di astensione.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
(924-*bis*) *Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti,* , risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.
La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(122) *Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia*
(269) *DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia*
(410) *Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia*
(898) *Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia*
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore ZULLO (*FdI*) dà conto innanzitutto del disegno di legge n. 122, le cui finalità sono esplicitate dall'articolo 1, mentre l'articolo 2 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia.
L'articolo 3 reca disposizioni riguardanti la tutela di quanti abbiano conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.
Il successivo articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.
L'articolo 5 reca, in relazione alle persone affette da epilessia, disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro di coloro che non

siano riconosciuti idonei alla guida.
Infine, l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nel disegno di legge n. 269 gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari dell'intervento legislativo.
L'articolo 3 dispone l'istituzione della Commissione nazionale per la lotta contro l'epilessia, mentre l'articolo 4 demanda al Ministro della salute la promozione di campagne di informazione e di formazione.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di centri di riferimento per l'epilessia presso ogni regione.
Il successivo articolo 6 dispone in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti non abilitati alla guida a causa della loro condizione patologica.
L'articolo 7 reca la copertura finanziaria.
L'articolo 1 e l'articolo 2 del disegno di legge n. 410 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari del provvedimento.
L'articolo 3 è volto alla tutela di coloro che hanno conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.
Il successivo articolo 4 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 5 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione nelle epilessie e l'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica e di certificazione d'inidoneità alla guida, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida.
Infine, l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La finalità e i destinatari del disegno di legge n. 898 sono specificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2.
Il successivo articolo 3 dispone in tema di limitazioni alle persone affette da epilessia. Prevede inoltre che la persona soggetta alle limitazioni anzidette possa essere destinataria di un programma personalizzato finalizzato alla sua inclusione sociale e, nel caso, al mantenimento dell'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'articolo 4 è discriminatoria ogni distinzione, esclusione o limitazione imposta a persona con epilessia in stato di remissione clinica debitamente certificata.
L'articolo 5 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l'articolo 6 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione.
All'articolo 7 è prevista l'istituzione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia.
L'articolo 8 reca norme in materia di patente di guida, mentre l'articolo 9 dispone in tema di certificazione d'inidoneità alla guida di veicoli, di integrazione nel mondo del lavoro degli inidonei alla guida e di patente nautica.
Infine, l'articolo 10 concerne la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
La senatrice PIRRO (*M5S*) esprime soddisfazione per l'incardinamento dei disegni di legge in titolo, ricordando il costante e approfondito impegno della 12ª Commissione del Senato, che, nella scorsa legislatura, aveva consentito di pervenire a una sintesi condivisa delle proposte legislative concernenti la medesima materia. Si augura dunque che la discussione possa ora giovarsi del medesimo spirito di condivisione costruttiva, al fine dell'individuazione di una sintesi di adeguata qualità. Particolarmente meritevole di approfondimento è, a tale riguardo, la migliore definizione normativa in relazione alla questione dell'inserimento lavorativo.
La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni svolte e si esprime a favore di una sinergia idonea a conseguire un risultato utile, allo scopo fondamentale di garantire la migliore tutela a soggetti particolarmente fragili, tenuto conto della complessità socio-sanitaria connessa all'epilessia. Auspica pertanto l'impegno comune di tutte le parti politiche, in analogia con il lavoro svolto in Commissione nella scorsa legislatura.
Il relatore ZULLO (*FdI*) formula un giudizio favorevole su tutti i disegni di legge in discussione, utili

tra l'altro a contrastare gli esistenti pregiudizi stigmatizzanti nei confronti delle persone affette da epilessia. Segnala quindi la necessità di procedere a un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire questioni specifiche, quali lo svolgimento di mansioni lavorative in situazioni di rischio, e con la finalità di predisporre un testo unificato delle diverse proposte presentate.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) concorda con la proposta del relatore.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 1° febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che nell'odierna seduta pomeridiana si procederà anzitutto all'esame dello schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. L'importanza di tale trattazione risulta peraltro amplificata dall'evidente connessione con l'approvazione unanime della Commissione della risoluzione sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, avvenuta il 18 gennaio scorso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.3.2.1.2. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 41(ant.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 41
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 11,35 alle ore 12,20

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI AICE (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA), DI SINP (SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROLOGIA PEDIATRICA) E DI FIE (FEDERAZIONE ITALIANA EPILESSIE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 122, 269, 410 E 898 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA)

1.3.2.1.3. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 189(ant.) del 30/04/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 30 APRILE 2024
189ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 12,25.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 aprile.
Ha la parola la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale si riserva di predisporre e mettere a disposizione della Commissione, in tempi brevi, una bozza di risoluzione sulla proposta di regolamento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(990) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia***
(599) ***BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***
(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.
Il presidente ZAFFINI dà conto del parere favorevole con condizioni sul disegno di legge n.990 trasmesso dalla Commissione giustizia.
La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) si riserva di redigere gli emendamenti conseguenti, facendo peraltro presente l'opportunità di disporre dei pareri delle ulteriori Commissioni consultate.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 122, 269, 410 e 898 (tutela persone affette da epilessia) e del disegno di legge n. 1037 (mototerapia) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina

web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.3.2.1.4. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 44(pom.) del 07/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 44
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2024
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI SINPIA (SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA), LICE (LEGA ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA), AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA EPILESSIA), SIN (SOCIETÁ ITALIANA DI NEUROLOGIA) E DELL'ALLEANZA EPILESSIE RARE E COMPLESSE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 122, 269, 410 E 898 (TUTELA PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA)

1.3.2.1.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 190(ant.) dell'08/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2024
190ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CANTU'

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(845) ***Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.
Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, che è posta in votazione.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) preannuncia a sua volta il voto di astensione del suo Gruppo.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.
IN SEDE REFERENTE
(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***
(Esame e rinvio)
La presidente CANTU' comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alla Commissione in sede referente.
Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
La presidente CANTU' informa circa la presentazione di 190 emendamenti, pubblicati in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1097) ***Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*** , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 aprile.

La presidente CANTU' dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) rileva la necessità di una riflessione specifica sui contenuti delle audizioni svolte ieri. Si riserva quindi di intervenire successivamente in sede di discussione generale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si associa, facendo riferimento anche all'opportunità di un confronto sulla materia nell'ambito del proprio Gruppo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) ritiene che non sussistano obiezioni al rinvio dello svolgimento della discussione generale.

La presidente CANTU' specifica che lo svolgimento della discussione generale potrà avvenire a partire dalla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(122) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia***

(269) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***

(410) ***Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

La presidente CANTU', rammentato che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore ZULLO (*FdI*) fa presente innanzitutto la fondamentale convergenza delle diverse proposte legislative in discussione e la rilevanza delle audizioni svolte. Merita particolare attenzione l'evidente sussistenza di posizioni discordanti relativamente alla questione della definitività della remissione clinica, specie in ragione delle ripercussioni sulla possibilità di svolgimento di attività, anche di carattere professionale, da parte dei soggetti interessati. Si pone infatti al riguardo la questione della garanzia della sicurezza individuale e collettiva.

Risulta inoltre necessario valorizzare gli obiettivi della tutela della dignità delle persone affette da epilessia e del contrasto allo stigma sociale. È altresì opportuno predisporre un quadro normativo riguardo il diritto all'oblio, coerentemente con quanto già disposto dal legislatore relativamente alle patologie oncologiche. In tale ambito sussistono tuttavia situazioni di carattere particolare, che dovrebbero essere opportunamente definite in una specifica sede tecnica.

Ulteriori argomenti meritevoli di approfondimento consistono nella presa in carico, nella questione dell'idoneità allo svolgimento di attività lavorative e di altro genere, nonché nella tutela dei soggetti più giovani in ambito scolastico, attraverso la sensibilizzazione del personale docente.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rileva a sua volta le differenti valutazioni esposte dai soggetti auditi, che pone l'esigenza di un'adeguata ponderazione della materia. Quanto alla questione dell'oblio, è possibile una riflessione circa la previsione di linee guida, la cui predisposizione dovrebbe essere affidata a un organismo tecnico.

Risulta peraltro opportuno un impegno condiviso al fine di una conclusione rapida e positiva dell'*iter* dei disegni di legge in discussione congiunta.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) concorda sull'opportunità di un'ulteriore riflessione sui temi richiamati, osservando in modo particolare l'utilità del ricorso a una sede tecnica per la migliore definizione di una disciplina finalizzata alla tutela dei diritti individuali.

La presidente CANTU' sottolinea il clima di condivisione che caratterizza l'avvio del dibattito, ponendo le premesse per un prosieguo rapido del procedimento legislativo e, pertanto, del compimento del percorso già avviato, e giunto in fase avanzata, nella scorsa legislatura.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La presidente CANTU' avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del

disegno di legge n. 1097 (terzo settore) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 672

Art. 1

1.1

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

1.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

1.3

Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

1.4

Guidolin

Sopprimere l'articolo.

1.5

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Al comma 1, capoverso "d-*quater)*", *dopo la parola:* «comma» *inserire le seguenti:* «6 e».

1.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

*Al comma 1, capoverso lettera "*d-*quater)", aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, solo quando eccedano l'organico e si configurino come straordinarie.».

1.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

*Al comma 1, capoverso lettera "d-*quater*)", aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, solo nei casi in cui tali collaborazioni siano nuove postazioni transitorie e non sostitutive di quelle esistenti».

1.0.1

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 1-*bis.*

(*Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67*)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola «collettivo» sono aggiunte le seguenti: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

b) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «d-*bis*) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.»

c) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*»;

d) al comma 3, le parole: «alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*»;

e) al comma 7, le parole: «lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*».

2. Agli oneri derivanti di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

1.0.2

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*

(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di contratto di prestazione occasionale resa da titolari di pensione)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1-*bis,* è aggiunto il seguente: "1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative rese da ciascun prestatore, titolare di pensione, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore."»

1.0.3

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Modifiche al decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228*)

1. All'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione dalla legge 25 febbraio 2021, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies,* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, c.1, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28

gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-*septies* del presente articolo,"»

1.0.4

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente*:

«Art. 1-*bis*.

(*Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197*)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente: "471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.»

Art. 2

2.1

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Sopprimere l'articolo.

2.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

2.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

2.4

Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

2.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

b) al comma *1*-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, secondo periodo, le parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

b) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi" ovunque ricorrano.".»

2.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

2.7

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.8

Patuanelli, Mazzella

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: "1. L'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

(Apposizione del termine e durata massima)

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.»"

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*: "2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Apposizione del termine e durata massima)

1. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

3. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di

cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

4. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.»;".

c) *sopprimere il comma 3*;

d) *al comma 4, sostituire il capoverso 2, con il seguente*:

«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

e) *al comma 5, sostituire il capoverso 2, con il seguente*:

«2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.»."

2.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole "il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera *b)*:

1) le parole "e comunque entro il 31.12.24" sono soppresse;

2) dopo la parola "esigenze" sono inserite le seguenti "connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività produttiva";

3) le parole "natura tecnica organizzativa o produttiva" sono soppresse.»

2.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera* b)*;*

b) *alla lettera* d)*, capoverso "4", aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «L'atto scritto contiene le specificazioni delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato. Tale indicazione è

necessaria anche nei casi di proroga e rinnovo dello stesso rapporto.».

2.11

Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente*:* "1-*bis*. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a ventiquattro mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di ventiquattro mesi."*.»*

2.12

Silvestro, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* b)*, inserire la seguente:* «*b*-bis*)* al comma 2, le parole "e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2," sono soppresse»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è abrogato.»;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-*bis*. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 23, comma 2, la lettera *c)* è soppressa;

2) all'articolo 29, comma 3-*bis*, l'ultimo periodo è soppresso.»

2.13

Minasi, Murelli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) *inserire la seguente*:

«*b*-bis*)* al comma 2, le parole*: "*e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2," sono soppresse;»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente*:

«2. L'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è abrogato.;»

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente*:

«2-*bis*. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la lettera *c)* è soppressa.»;

d) *dopo il comma 3, inserire il seguente*:

«3-*bis*. All'articolo 29, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso».

2.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.16

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, sopprimere le lettere a) *e* b) *e* c).

2.17

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Al comma 2, sopprimere le lettere b) *e* c).

2.18

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. In via di prima applicazione, ai fini del computo del termine massimo di ventiquattro mesi di cui agli articoli 19, commi 1, 1-*bis* e 2, e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si tiene conto dei soli periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato intercorsi, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, nei dodici mesi antecedenti la data del primo rinnovo o della prima proroga intervenuti dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.».

2.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al comma 1, primo periodo, dopo la parola "determinato" sono inserite le seguenti "o lavoratori in somministrazione a tempo determinato.».

2.20

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 3.

2.21

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere il comma 3.

2.22

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 29, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "settore del turismo" sono inserite le seguenti: ", anche termale,".».

2.23

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

2.24

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 4, capoverso "2"*, sostituire le parole:* «il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento» *con le seguenti* «il numero dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato, o con contratto a tempo determinato, non può eccedere il 20 per cento».

2.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 5.

2.26

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 5, capoverso "2"*, sopprimere le parole:* «19, commi 1, 2, e 3».

2.27

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Sopprimere il comma 6.

2.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere il comma 6.

2.29

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.".»

2.0.1

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(*Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti*)

1. L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione".»

2.0.2

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

L'articolo 8 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è sostituito dal seguente:

"Art. 8.

(Disposizioni sui rapporti di lavoro e di collaborazione dei medici termalisti)

1. Ai fini della valutazione nei concorsi pubblici i periodi di servizio prestati dai medici con rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale presso le aziende termali private accreditate sono equiparati a quelli prestati presso le strutture e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale, l'attività resa presso le aziende termali è equiparata all'attività di continuità assistenziale.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, è consentita l'attività di carattere clinico-

sanitario presso aziende termali accreditate del medico titolare di un rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, purché nell'ambito di tale Servizio non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali e la stessa attività sia prestata dal medico senza vincolo di subordinazione.

3. Con le modalità di cui al precedente comma 2, è consentita l'attività clinico-sanitaria presso le aziende termali accreditate dei medici iscritti alle specializzazioni afferenti le patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992.

4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, l'accordo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, definisce i criteri sulla base dei quali il rapporto di lavoro o di convenzione degli stessi medici con il Servizio sanitario nazionale non è incompatibile con l'attività prestata presso aziende termali senza vincolo di subordinazione"».

2.0.3

Durnwalder, Unterberger, Patton

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro e trattamenti pensionistici anticipati)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

b) all'articolo 14.1, comma 3, le parole: «con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «con i redditi da lavoro superiori a 5.000 euro lordi annui»;

2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «con redditi da lavoro, subordinato o autonomo,» sono inserite le seguenti: «superiori a 5.000 euro lordi annui,».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

Durnwalder, Unterberger, Patton

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(Disposizioni in materia di cumulabilità di redditi da lavoro sportivo e trattamenti pensionistici anticipati)

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;

b) all'articolo 14.1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area Pag. 224del dilettantismo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

2. All'articolo 1, comma 204, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quelli derivanti da lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui

all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.5

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(*Norma di interpretazione autentica del concetto di stagionalità*)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «*b)* ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».».

2.0.6

Murelli

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis*.**

(*Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato stagionale*)

1. L'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che il contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali può essere pienamente utilizzato anche degli studenti minorenni in settori diversi da quello del percorso di istruzione frequentato.».

2.0.7

Durnwalder, Unterberger, Patton

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«**Art. 2-*bis*.**

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, in materia di prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, lettera a), le parole "di vecchiaia o di invalidità" sono soppresse;

b) al comma 14, la lettera *a)* è soppressa.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Proroga dell'APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per l'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche in materia di Ape sociale)

1. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "e 5 mesi" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche in materia di Opzione Donna)

1.All'articolo 1, comma 138, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere *a*) e *b)* sono sostituite dalla seguente:

"*a)* Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche in materia di Quota 103)

1. All'articolo 1, comma 139, lettera *a)* della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero 4) è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 2-*bis***

1. Negli appalti di servizi endoaziendali, l'appaltatore è tenuto ad applicare ai propri dipendenti impiegati nell'appalto, lo stesso CCNL applicato ai dipendenti della committente.

2. All'articolo 29 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, comma 1, le parole "che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto" sono soppresse.»

Art. 3

3.1

Mazzella

Sopprimere l'articolo.

3.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

3.3

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

3.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, ad eccezione degli accordi aventi ad oggetto la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro» *con le seguenti:* «, ad accezione delle quote retributive unilateralmente attribuite dal datore di lavoro, ove previsto nel CCNL sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative applicate al rapporto di lavoro.».

3.5

Minasi

Al comma 1, sostituire la parola: «aventi» *con le seguenti:* «che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno».

3.6

Silvestro, Ternullo

Al comma 1, la parola: «aventi» *è sostituita dalle seguenti:* «che perseguono le finalità individuate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro e che hanno».

3.7

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro» *aggiungere, in fine, le seguenti:*« , di cui il lavoratore può disporre nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Art. 4

4.1

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sopprimere l'articolo.

4.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

4.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

4.4

Patuanelli, Mazzella

Sopprimere l'articolo.

4.5

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Sopprimere l'articolo.

4.0.1

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 4-*bis.***

(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)

1. All'articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n. 85, il comma 2 è abrogato.»

4.0.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 4-*bis.***

(Modifiche alla legge del 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)

1. All'articolo 26 della legge del 3 luglio 2023, n.85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, la parola "integralmente" è soppressa;

b) al comma 2, lettera *b)*, le parole "Gli obblighi informativi di cui al presente articolo non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale" sono sostituite dalle seguenti "Gli obblighi informativi di cui al presente articolo prevedono la segnalazione al lavoratore di eventuali informazioni coperte da segreto industriale e commerciale"».

Art. 5

5.1

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

5.2

Murelli, Cantù, Minasi

Sopprimere l'articolo.

5.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

5.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo le parole: "il periodo di prova è stabilito" sono inserite le seguenti: "dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

Conseguentemente, al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva,».

5.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 6 mesi, in assenza di regolazione contrattuale del CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, può essere previsto un periodo di prova riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro».

5.6

Silvestro, Ternullo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi.»

5.7

Minasi, Murelli

Al comma 1, dopo le parole: «durata effettiva del rapporto di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «, fermo restando un limite minimo pari a quindici giorni per i rapporti di durata inferiore o pari a tre mesi e di trenta giorni per i contratti di durata compresa tra i tre mesi e i dodici mesi.».

5.0.1

Pucciarelli, Murelli, Cantù

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 5-*bis*.**

(*Stabilizzazione del personale sanitario non medico operante per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile*)

1. Al fine di valorizzare le professionalità dei lavoratori e non disperdere le competenze acquisite, il Ministero della Salute è autorizzato ad avviare procedure straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal medesimo Ministero per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della Salute 27 luglio 2021, n. 159, che abbiano un incarico conferito a tempo indeterminato e che abbiano superato il periodo di prova di sei mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, recante «*Compensi al*

personale sanitario convenzionato per le esigenze di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante», nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

5.0.2

Pucciarelli, Cantù

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 5-*bis*.**

(*Stabilizzazione del personale di ricerca dell'Accademia navale di Livorno*)

1. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del Ministero dell'università e della ricerca. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, unicamente per l'accesso ai ruoli del Ministero della difesa citati, e resta valida per dieci anni successivi al suo rilascio.».

Art. 6

6.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

6.2

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

6.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile)

a) All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al comma 3-*bis*, le parole "dodici anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quattordici anni di età".»

6.4

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, concluso secondo le modalità previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, eventualmente integrati da pattuizioni individuali tra datore di lavoro e lavoratore, o, in alternativa, mediante accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività` lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in tutto o in parte all'esterno dei locali aziendali senza una postazione fissa,

entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"

b) Al comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 possono individuare ulteriori ipotesi in cui riconoscere priorità alle richieste di lavoro agile".»".

6.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, capoverso "1"*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «tra le parti» *inserire le seguenti:* «, in coerenza con il protocollo CGIL CISL UIL - Governo»;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «all'esterno dei locali aziendali»;

c) *al terzo periodo, sostituire le parole:* «la collocazione temporale dell'orario di lavoro, con riferimento al giorno è libera, senza necessità di attivare clausole elastiche» *con le seguenti:* «la collocazione temporale dell'incarico di lavoro è quella convenuta fra le parti ed è esclusa l'attività supplementare o di clausole elastiche».

6.6

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-*bis*. Nei confronti dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa con le modalità previste dall'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi soggetti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro. Per la parte di lavoro svolta al di fuori di tali luoghi, il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di salute e sicurezza consegnando al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali".

1-*ter*. L'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è abrogato.».

6.0.1

Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

6.0.2

Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 6-*bis***

(Lavoro agile per categorie fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;

b) al comma 307, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2023".

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le

verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

6.0.4

Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.»

6.0.5

Nicita

Dopo **l'articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 6-*bis.***

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento lavorativo dei disabili psichici)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nel caso di datori pubblici e privati con un numero di dipendenti superiore a 100, una porzione di quota proporzionale pari al quindici per cento dell'aliquota complessiva del sette per cento di cui al comma 1, lettera a), è riservata ai disabili psichici di cui al comma 4 dell'articolo 9.";

b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo. 11. La stipula di tali convenzioni è obbligatoria per tutti i datori di lavoro pubblici e privati dotati di un organico superiore a 100 dipendenti ove sussistano scoperture inerenti tale categoria di disabili. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, procedono entro il febbraio di ogni anno a determinare la percentuale dei posti vacanti da ricoprire tramite tirocini e convenzioni conformi alla Intesa Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 Novembre 2006 e successive integrazioni e modifiche, con obbligo di individuare, ove dotate di un organico superiore a 100 dipendenti ed in presenza delle scoperture relative, la quota di tali posti da destinare alla chiamata nominativa di disabili psichici ai fini dell' adempimento della porzione proporzionale del 15 per cento dell'aliquota complessiva del 7 per cento loro riservata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3. Le Amministrazioni anzidette stipulano le convenzioni finalizzate alla assunzione nominativa dei disabili psichici in correlazione ai posti loro destinati in esito alla determinazione come sopra operata. I disabili psichici possono in ogni caso essere avviati al lavoro mediante gli ordinari istituti per il collocamento obbligatorio previsti per le altre categorie, nelle more della stipula della convenzione di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.".».

6.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l' **articolo,** *inserire il seguente:*

«**Art. 6-*bis.***

(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente:

"*d*-bis*)* lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "*a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*";

d) al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*";

e) al comma 7, le parole: "lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo **l'articolo** *inserire il seguente:*

«**Art. 6-*bis.***

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito , con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)

All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito , con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies* sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c)* della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo.

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono

anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-*septies*.».

Art. 7

7.1

Minasi

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «a euro 750» *con le seguenti:* «a euro 1.000».

7.2

Silvestro, Ternullo

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole*: «a euro 750» *con le seguenti*: «a euro 1.000».

7.3

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «a euro 750,00» *con le seguenti:* «a euro 1.000,00».

Art. 8

8.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

8.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sopprimere l'articolo.

8.3

Mazzella

Sopprimere l'articolo.

8.4

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, per gli anni 2024 e 2025, è consentito conferire incarichi dirigenziali o di studio o di consulenza o direttivi o cariche in organi di governo o di amministrazione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa e nelle società da esse controllati, a lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto al collocamento in quiescenza o che lo raggiungano entro i dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico.»

8.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «con il trattamento pensionistico minimo o di reversibilità».

8.6

Silvestro, Ternullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono inserite le seguenti parole: "e degli enti del sistema camerale".».

8.0.1

Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Staffetta generazionale)

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

8.0.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 8-*bis.***

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di

veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: "*d*-bis*)* lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»;

c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "*a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*";

d) al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*";

e) al comma 7, le parole: "lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "*a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *d*-bis*)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro all'anno a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.3

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 8-*bis.***

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.»

8.0.4

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 8-*bis.***

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare alla Pubblica Istruzione, sono prorogate di un anno le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, vari profili professionali, dei ruoli del personale del Ministero dell'istruzione, adottato con decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61 (G.U. n. 59 - 4a Serie speciale - "Concorsi ed Esami" del 27 luglio 2021).»

Art. 9

9.1

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sopprimere l'articolo.

9.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

9.3

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ovvero di regolamenti aziendali. Tali spese si considerano sempre deducibili ai sensi dell'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modifiche alla disciplina dei premi detassati».

9.4

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, i premi di risultato e le somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.»

9.5

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Al comma 1, sostituire le parole: «2023, 2024 e 2025» *con le seguenti:* «2024, 2025 e 2026».

9.6

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 182, dopo le parole "utili dell'impresa" sono aggiunte le seguenti "e di ristorno per le società cooperative di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142".».

9.0.1

Turco, Mazzella

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*

(*Aliquota IRES agevolata*)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

Turco, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di riqualificazione professionale)

1. Al fine di consentire la conclusione degli interventi di riqualificazione professionale e di assicurare l'erogazione delle indennità per mancato avviamento al lavoro, all'articolo 4, del decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "ottantuno mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi";

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.3

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole «Negoziazione assistita», sono aggiunte le seguenti: «e conciliazioni»;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Quando la negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli artt. 411 e 412-*ter* c.p.c.»;

c) al comma 1, primo periodo, le parole «si svolge» sono sostituite con le seguenti: «si svolgono»;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «Quando l'accordo di negoziazione» sono inserite le seguenti: «ovvero l'accordo di conciliazione»;

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro».».

9.0.4

Turco, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(*Trattamento economico degli amministratori*)

1. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società quotate e in quelle a partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».

Art. 10

10.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

10.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sopprimere l'articolo.

10.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

10.4

Guidolin, Mazzella

Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono soggette al regime fiscale ordinario» *con le seguenti*: «non sono soggette a tassazione».

Art. 11

11.1

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Sopprimere l'articolo.

11.2

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

11.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

11.4

Naturale

Al comma 1, capoverso «2-bis*», dopo il primo periodo, inserire il seguente*: «La temporanea assenza dell'effettivo trasferimento delle somme degli aiuti da compensare ai sensi dell'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non comporta la revoca o il mancato rilascio del DURC.».

11.5

Patuanelli, Mazzella

Al comma 1, capoverso "2-bis", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, purché entro sessanta giorni dall'invito alla regolarizzazione, l'impresa provveda a sanare la difformità.».

11.6

Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*«*1-*bis*. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori"*»*.

11.7

Murelli, Bergesio, Cantù, Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori.".»

11.8

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 4, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, è aggiunto il seguente: "Art. 4-*bis.* (Ulteriori misure per la verifica della regolarità contributiva) 1. I liberi professionisti, iscritti ad un ordine o collegi professionale, incaricati nell'ambito dell'esecuzione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, ai fini del conferimento dell'incarico, esibiscono al committente o al responsabile dei lavori nonché all'impresa affidataria dei lavori, la dichiarazione unica di regolarità contributiva.

2. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione dell'obbligo di cui al comma 1 ed i relativi accordi di determinazione del compenso professionale, sono affetti da nullità relativa.".»

11.0.1

Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«**Art. 11-*bis*.**

(*Modifica al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, in materia di presunto fabbisogno di manodopera*)

1. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole ", nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.».

11.0.2

Silvestro, Ternullo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"La compensazione si considera perfezionata, al fine della regolarità contributiva, con l'effettuazione della trattenuta da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura o degli altri organismi pagatori".».

Art. 12

12.1

Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

12.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

12.3

Maiorino, Mazzella

Sopprimere l'articolo.

12.4

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

12.5

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.6

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.7

Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

7-*ter*. Nell'ipotesi prevista dal comma 7-*bis* non trova applicazione il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.".»

12.8

Durnwalder

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b)* dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo ".»

12.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, sostituire il capoverso 7-bis*, con il seguente:*

«7-*bis*. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, il datore di lavoro segnala l'assenza alla direzione territoriale del lavoro competente, la quale ingiunge al lavoratore di comunicare le proprie intenzioni in merito al suddetto rapporto di lavoro, entro il successivo termine di cinque giorni. Decorso inutilmente detto termine, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo».

12.10

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Al comma 1, capoverso "7-*bis*"*, sostituire la parola:* «venti» *con la seguente:* «dieci».

12.11

Minasi, Murelli

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* «7-*bis*»*, dopo le parole:* «superiore a venti» *aggiungere le seguenti:* «, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore».

12.12

Silvestro, Ternullo

Al comma 1, lettera b)*, capoverso* 7-bis*, dopo le parole*: «superiore a venti» *aggiungere le seguenti*: «, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato, ove più favorevole al lavoratore.»

Art. 13

13.1

Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Sopprimere l'articolo.

13.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "50.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000". In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a dieci volte il valore delle ritenute di cui al comma 1 omesse».»

13.3

Murelli, Bergesio, Cantù, Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola.".»

13.4

Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*«*1-*bis*. All'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".*»*

13.0.1

Silvestro, Ternullo

Dopo l' **articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente:

"5-*bis*. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'INPS non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'INPS richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'INPS, decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".».

Art. 14

14.1

Patuanelli, Mazzella

Sopprimere l'articolo.

14.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

14.3

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

14.4

Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Sopprimere l'articolo.

14.5

Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «30 giorni» *con le seguenti:* «15 giorni».

14.0.1

Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(*Formazione per la sicurezza sul lavoro*)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera *c)* è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, fondi, con una dotazione di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma ";

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.2

Mazzella

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»

14.0.3

Durnwalder, Unterberger, Patton

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«**Art. 14-*bis*.**

(*Modifiche in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria*)

1 All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, dopo le parole: "intemperie stagionali", aggiungere le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".».

14.0.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 14-*bis*.**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale da destinare all'attività ispettiva sui luoghi di lavoro, nell'area funzionari, famiglia professionale funzionario amministrativo gestionale, posizione economica F1, sono prorogate le graduatorie di concorso per l'assunzione di personale di area III - profilo CU ISPL e profilo CU GIUL - da assumere presso il Ministero del lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Inail, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale «Concorsi ed esami», n. 68 del 27 agosto 2019, aumentato a 1541

unità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale «Concorsi ed esami», n. 60 del 30 luglio 2021.»

Art. 15

15.1

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sopprimere l'articolo.

15.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

15.3

Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente: "Art. 8-*bis* (Lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato) 1. Per i lavoratori in regime di diritto pubblico non contrattualizzato, vale a dire quelli il cui rapporto di lavoro non è regolato da alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, la contribuzione complessiva da destinare al fondo pensione è composta esclusivamente dai contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, e definiti in percentuale pari al 1,5 per cento a carico del datore di lavoro e all'1 per cento minimo a carico del lavoratore calcolati sulla retribuzione utile ai fini pensionistici.

2. Il lavoratore è libero di destinare una quota contributiva superiore al minimo di cui al precedente comma.

3. La forma pensionistica accogliente i predetti lavoratori è individuata nel Fondo Nazionale di Previdenza Complementare Perseo Sirio.

4. Il Ministro per la Pubblica amministrazione è delegato a definire, nei limiti della regolamentazione vigente del Fondo Perseo Sirio, sentite le Amministrazioni interessate e le relative rappresentanze sindacali, le modalità di rappresentanza all'interno degli organi del Fondo stesso.

5. Per i lavoratori di cui al primo comma non trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 e successive modificazioni.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".»

15.4

Fregolent, Sbrollini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla?legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.»

15.5

Murelli, Bergesio, Cantù, Minasi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.».

15.0.1

Silvestro, Ternullo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. La ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione non avrà luogo.».

15.0.2

Murelli, Minasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 15-*bis*.**

(*Norme in materia di previdenza integrativa*)

1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.".»

15.0.3

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Norme in materia di previdenza integrativa)

1. All'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non sono soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la gestione separata dell'INPS, ai sensi dell'articolo 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995.".»

15.0.4

Naturale

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente*:

«Art. 15-*bis*.

(*Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, in materia di variazione della denuncia aziendale*)

1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di variazioni riguardanti la consistenza aziendale ovvero l'ordinamento colturale, i datori di lavoro sono tenuti a presentare le denunce di variazione di cui al precedente periodo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni".».

Art. 16

16.1

Silvestro, Ternullo

Sopprimere l'articolo.

16.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

16.3

Maiorino, Mazzella

Sopprimere l'articolo.

16.4

Minasi

Sopprimere l'articolo.

16.5

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Sopprimere l'articolo.

16.6

Maiorino, Mazzella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre)

1. All'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, al comma 4, le parole: «tre anni» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».»

16.7

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 21, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dopo le parole: "o con esso convenzionato", sono inserite le seguenti: "o dal medico privato".»

16.8

Nocco, Leonardi, Russo, Satta, Mancini, Zullo

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:"3-*bis*. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".»

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di trattamento previdenziale per le lavoratrici madri».

16.9

Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 55, al comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per

territorio" sono sostituite dalle seguenti: "da personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o dalla consigliera o consigliere di parità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, anche con modalità telematiche secondo quanto previsto all'articolo 12-*bis*, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120".».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «(Semplificazioni in materia di convalida delle risoluzioni consensuali o dimissioni presentate ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)».

16.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le suddette dimissioni possono essere revocate entro 30 giorni dalla data di trasmissione qualora intervenga in accordo tra le parti, che favorisca la conciliazione vita-lavoro, depositata alla direzione territoriale del lavoro».

16.0.1

Turco, Patuanelli, Pirondini, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«Art. 16-*bis*.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

"Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro) - 1.* Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale del lavoro.".

Art. 16-*ter*.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

"Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro) - 1.* Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni,

funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale.".

Art. 16-*quater*.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 371-*ter*. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - *1*. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di

cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.".

Art. 16-*quinquies*.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"*1-ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.".

Art. 16-*sexies*

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 76-*quinquies*. - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - *1*. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.".

Art. 16-*septies*.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati".

Art. 16-*octies*.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 16-*nonies*.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-*decies*.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.».

16.0.2

Pirondini, Patuanelli, Scarpinato, Lopreiato, Mazzella, Castellone, Bilotti

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«Art. 16-*bis*

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-*ter* del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 589-*quater (Omicidio sul lavoro)*. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.".

Art. 16-*ter*

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 590-*septies (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)* Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.".

Art. 16-*quater*

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni*:*

a) all'articolo 2, comma 1, lett. *dd)*, le parole: "idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;" sono sostituite dalle seguenti: "idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-*quater*, e 590-*septies*, del codice penale";

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: "Art. 20-*bis* (*Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)* 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.";

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme

tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.";

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: "ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero i reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies*, del codice penale".

Art. 16-*quinquies*

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma, e 589-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "589, terzo comma, 589-*bis* e 589-*quater"*;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 16-*sexies*

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-*quater*) è inserita la seguente: "m-*quater*.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale";

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-*quinquies*) è inserita la seguente: "m-*quinquies*.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale";

c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: "per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale";

f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: "590-*bis*," sono inserite le seguenti: "590-*septies*,";

g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: "1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera *d)*, è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.".

Art. 16-*septies*

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale," sono sostituite dalle seguenti: "In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,";

b) al comma 2 le parole: "in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro," sono sostituite dalle seguenti: "In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,";

c) al comma 3, le parole "in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro," sono sostituite dalle seguenti: "In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,".

Art. 16-*octies*

(*Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168*-bis *del codice penale)*

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

Art. 16-*novies*

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: "e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" sono soppresse.

Art. 16-*decies*

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

16.0.3

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Pirondini, Castellone, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 16-*bis*

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 437 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 437-*bis*. *(Rimozione od omissione colposa di cautele contro infortuni sul lavoro)* Se taluno dei fatti di cui all'articolo 437 è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo alla metà."».

16.0.4

Turco, Patuanelli, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a

tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».

16.0.5

Turco, Patuanelli, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(*Fondo per la detassazione del salario minimo*)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.6

Turco, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Adeguamenti salariali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanza, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

16.0.7

Patuanelli, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(*Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva*)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro

carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese

impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

16.0.8

Mancini, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«**Art. 16-*bis*.**

(Esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro di cui all'articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12)

1. Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, il personale ispettivo dell'ispettorato nazionale del lavoro, contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 347 del codice di procedura penale in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale, adotta un provvedimento interdittivo dello svolgimento delle relative attività medesime.

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione interregionale del lavoro territorialmente competente, la quale si pronuncia nel termine di 90 giorni dal suo ricevimento. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende respinto.

3. Al fine di monitorare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei professionisti di cui all'ultima parte dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che non abbiano effettuato la comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, sono tenuti a provvedervi, nel rispetto delle modalità informatizzate messe a disposizione dall'Ispettorato nazionale del lavoro, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla entrata in vigore del presente articolo.

4. I professionisti che hanno assolto agli obblighi di comunicazione unicamente in formato cartaceo e che esercitano ancora la professione devono provvedere all'invio della comunicazione in formato elettronico entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il mancato o ritardato adempimento di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 464,00.».

16.0.9

Zaffini, Leonardi, Russo, Satta, Mancini, Zullo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le previsioni di cui all'articolo 15-*nonies*, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.»

16.0.10

Naturale, Mazzella

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente*:

«Art. 16-*bis*.

(*Numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento*)

1. Al fine di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

16.0.11

Mancini, Russo, Satta, Leonardi, Zullo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 16-*bis*

*(Modifiche all'articolo 412-*ter *c.p.c. in materia di conciliazioni in sede protetta)*

1. All'articolo 412-*ter* c.p.c., dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "La conciliazione, nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c., può essere svolta altresì con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale a cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato".».

16.0.12

Leonardi, Russo, Mancini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione - Norma di interpretazione autentica)

1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal codice della navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si interpreta nel senso che non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del codice della navigazione.».

16.0.13

Cantù, Murelli

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«**Art. 16-*bis*.**

(*Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230*)

1. L'articolo 5, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si interpreta nel senso che, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l'incremento di 120 euro al mese dell'importo della maggiorazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 è erogato in ogni caso, anche qualora la somma dell'ammontare mensile della componente familiare, così come determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, così come determinato ai sensi del successivo comma 5, sia inferiore all'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni

di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

16.0.14

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 16-*bis.***

(Disposizioni in materia di Fondi Interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso.».

16.0.15

Leonardi, Russo, Mancini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 119, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole "cittadini italiani o comunitari", aggiungere le seguenti: "e i cittadini extracomunitari aventi residenza in Italia o in altro paese dell'Unione europea,".

2. All'articolo 120, comma 1, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: "*f*-bis*)* revoca della residenza italiana o di altro paese comunitario".»

16.0.16

Damiani, Silvestro, Ternullo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

b) dopo la lettera *d),* è aggiunta la seguente: "*d*-bis*)* lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "*a)*, *b)*, *c), d)* e *d*-bis*)*";

d) al comma 3, le parole: "alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere *a)*, *b)*, *c), d)* e *d*-bis*)*";

e) al comma 7, le parole: "lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*" , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere *a)*, *b)*, *c), d)* e *d*-bis*)*".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.0.17

Damiani, Silvestro, Ternullo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 228 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 del 2022 i commi 3-*septies*, 3-*octies* e 3-*novies*, sono sostituiti dai seguenti:

"3-*septies*. Le Autorità di Sistema Portuale, successivamente all'approvazione del conto

consuntivo dell'anno 2023 e non oltre 45 giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-*novies*, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'art. 13, c.1, lett. *c)* della legge n. 84 del 1994 e s.m. e i. per ciascuno degli anni 2022 e 2023 già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali asserviti allo sbarco ed imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione che applicano il CCNL dei lavoratori dei porti nonché per i dipendenti delle medesime AdSP.

3-*octies*. Per gli anni 2024 e successivi, le risorse pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna AdSP derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse AdSP al fondo speciale di cui al comma 3-*novies* successivamente all'approvazione del conto consuntivo".

3-*novies*. Il fondo di cui ai precedenti commi 3-*septies* e 3-*octies* è costituito presso l'INPS con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle AdSP di cui all'art. 11-*ter* della legge n. 84 del 1994. Con il medesimo decreto sono anche determinati i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al c. 3-*septies* del presente articolo".»

16.0.18

Damiani, Silvestro, Ternullo

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, nr. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

"471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e delle Stazioni Marittime Passeggeri, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, transizione energetica e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024

al 2028.".».

1.3.2.1.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 195(pom.) del 22/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024
195ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 13,20.
IN SEDE REDIGENTE
(122) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia***
(269) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(410) ***Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 maggio.
Facendo riferimento ai contenuti delle audizioni svolte, la senatrice PIRRO (*M5S*) auspica che il legislatore colga l'occasione di definire un quadro normativo lungimirante, che tenga conto, seguendo la medesima logica alla base della disciplina dell'oblio oncologico, della possibilità di guarigione definitiva, attualmente limitata dal punto di vista statistico, ma reale e potenzialmente destinata ad ampliarsi in conseguenza dei progressi della medicina.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Pirro, facendo presente l'opportunità di prendere spunto dai principi che hanno ispirato la legge in materia di oblio oncologico, specialmente riguardo all'obiettivo della certezza dei diritti delle persone.
Intervenendo in replica, il relatore ZULLO (*FdI*) fa presente la necessità del giusto equilibrio fra i diritti del singolo e la sicurezza della collettività, nel massimo rispetto della dignità personale.
Propone quindi di adottare il disegno di legge n. 898 quale testo base per il prosieguo della discussione congiunta. Tale disegno di legge si caratterizza infatti per una maggiore ampiezza di contenuti, restando peraltro aperta la possibilità di apportarvi integrazioni.
La Commissione conviene sulla proposta del relatore
Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 898 alle ore 12 di martedì 11 giugno.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE

(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15maggio.

Il presidente ZAFFINI rende noto che la 5a Commissione ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge in esame. Comunica inoltre che è stata presentata una nuova formulazione dell'emendamento 16.0.9 (il cui testo è pubblicato in allegato). Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolineando in primo luogo la finalità di intervenire sulle disposizioni che comportano, anziché una reale semplificazione degli adempimenti, modifiche sostanziali e peggiorative delle condizioni di lavoro. È parso innanzitutto necessario garantire i lavoratori dipendenti, nell'ambito delle procedure di conciliazione, a fronte della possibilità di utilizzo di mezzi di pagamento ulteriori rispetto all'assegno circolare, nonché di evitare una revisione in senso peggiorativo della disciplina sulla sicurezza nei cantieri.

Specifici emendamenti sono volti a limitare un'estensione ingiustificata delle possibilità di ricorso ai contratti a tempo determinato, risultando utile a tale riguardo prevedere le causali e limitare la durata complessiva del rapporto a termine.

Un obiettivo ulteriore consiste nell'approntare idonee garanzie rispetto alle dimissioni in bianco, nonché in materia di dimissioni volontarie, le quali sono spesso, per le donne, motivate dall'impossibilità pratica di conciliare l'attività lavorativa con gli impegni familiari. Tale constatazione pone peraltro l'esigenza di prevedere la realizzazione di strutture e strumenti di conciliazione vita-lavoro.

È inoltre proposta l'integrazione del testo con nuovi articoli, finalizzati a rendere effettivo il diritto dei lavoratori a un'informazione corretta nel caso dei processi regolati da sistemi digitali o di intelligenza artificiale. Occorre inoltre disporre di una migliore disciplina in materia di lavoro agile, con particolare riguardo ai casi di lavoratori con figli fino a 14 anni di età, nonché di valorizzare, nella materia, la funzione della contrattazione collettiva.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) chiede che sia garantita ai diversi primi firmatari appartenenti al suo Gruppo la possibilità di intervenire in sede di illustrazione delle rispettive proposte, in ragione delle specifiche competenze sulle materie oggetto dei singoli emendamenti.

Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazioni al riguardo e fa presente che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'anticipazione della seduta dell'Assemblea, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 del 23 maggio non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 672

Art. 16

16.0.9 (testo 2)

Zaffini, Leonardi, Russo, Satta, Mancini, Zullo

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, estende

ai medici dell'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2024, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 20.251.542,09 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.»

1.3.2.1.7. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 203(pom.) del 25/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024
203ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sollecita, a nome del proprio Gruppo, l'intervento urgente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in Commissione, in relazione ai recenti tragici fatti riguardanti il lavoro in agricoltura, nonché in riferimento ai crescenti rischi connessi all'attività lavorativa in tale settore, anche in conseguenza del peggioramento delle condizioni ambientali.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime il favore del suo Gruppo riguardo la proposta.
Si associano il senatore ZULLO (*FdI*) e la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale suggerisce di valutare le opportune forme di raccordo con la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il presidente ZAFFINI valuta favorevolmente la proposta e assicura il suo impegno al riguardo.
IN SEDE REDIGENTE
(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia
(122) Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia
(269) DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 22 maggio.
Il presidente ZAFFINI rende noto che entro il termine stabilito risultano presentanti 37 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 898 (pubblicati in allegato). Specifica inoltre che la 5ª Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul testo.
In sede di illustrazione degli emendamenti ha quindi la parola il relatore ZULLO (*FdI*), il quale fa presente il criterio di precauzione alla base delle proprie proposte, tese a fornire garanzie in ordine alla sicurezza individuale e collettiva. Richiama quindi l'attenzione sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2, riguardanti rispettivamente l'idoneità al lavoro e alla pratica sportiva delle persone affette da epilessia.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.2, 3.2, 4.1, 5.3, 5.4, 8.2 e 8.3.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione di ulteriori emendamenti (pubblicati in allegato) da parte del relatore. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli eventuali relativi subemendamenti alle ore 16 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) (n. 162)

(Osservazioni all'8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) specifica preliminarmente che lo schema di regolamento in esame è stato adottato in base all'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) - comprendente le agenzie ambientali regionali e provinciali - e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il provvedimento dispone in ordine alle modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale. Dispone inoltre riguardo al Codice etico di cui all'Allegato 1, alle competenze del personale ispettivo e ai criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che gli interventi ispettivi sono svolti dal personale dipendente dell'ISPRA e delle agenzie regionali territorialmente competenti, munito della qualifica di ispettore. Il comma 2 prevede l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi tra i dipendenti in possesso di adeguata qualificazione.

Il successivo comma 3 disciplina l'acquisizione della qualifica di ispettore, mentre il percorso formativo del personale individuato è oggetto del comma 4.

L'articolo 2 definisce i titoli di studio necessari, mentre l'articolo 3 attribuisce al Consiglio del SNPA il compito di disciplinare le procedure e le modalità di formazione e di aggiornamento.

Il comma 3 dell'articolo 5 prevede la possibilità di sostituire un ispettore nei casi di situazioni anche potenziali di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione.

Il successivo comma 4 disciplina i casi in cui le situazioni previste dal comma 3 riguardino il responsabile, prevedendo la sua sostituzione, mentre il comma 5 disciplina la segnalazione al responsabile dell'ISPRA o alle agenzie da parte dell'ispettore o del responsabile che ritenga di versare in una o più situazioni previste dal comma 3.

Il comma 12 stabilisce la possibilità da parte del responsabile dell'articolazione organizzativa di designare personale diverso da quello ispettivo, rientrante nella dotazione organica dell'ente di appartenenza e in possesso delle necessarie competenze tecniche, disciplinando i casi che non consentono l'esercizio imparziale della funzione.

L'articolo 6 stabilisce l'obbligo per il personale ispettivo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice etico del personale del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui all'Allegato 1, nel quale sono specificati i comportamenti da osservare al fine di non arrecare pregiudizio all'attività ispettiva o danno all'ente di appartenenza.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*), facendo anche riferimento al parere del Consiglio di Stato, suggerisce al relatore l'opportunità di un rilievo concernente la possibilità di accesso dei cittadini alla giustizia in materia ambientale, riconosciuta dalla Convenzione di Aarhus.

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) presenta quindi uno schema di osservazioni favorevoli con

rilievo (pubblicato in allegato), che, verificata la presenza del numero legale, è infine posto in votazione, risultando approvato.

(1162) ***Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali***

(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio)

Tra le disposizioni recate dal decreto-legge n. 76 la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) segnala in primo luogo il comma 3 dell'articolo 4, funzionale ai procedimenti di ricostruzione, volto a permettere agli enti locali di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Qualora nelle graduatorie non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto gli enti locali possono procedere alla selezione pubblica, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Il comma 1 dell'articolo 9 prevede che l'Agenzia Italia Meteo possa avvalersi delle facoltà di assunzione di personale previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 per un ulteriore periodo di cinque anni.

L'articolo 10 reca disposizioni riguardanti il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (n. 157)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, della legge 21 febbraio 2024, n.15. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) ricapitola inizialmente la disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, con particolare riferimento ai principi e criteri specifici.

Quanto alle disposizioni recate dall'atto del Governo in titolo, il quale apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'articolo 1 inserisce l'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all'obbligo di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.

L'articolo 2 inserisce l'esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell'ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.

Il successivo articolo 3 estende ai casi di inadempimento concernente lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale prevista per altre fattispecie specifiche.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, 7, comma 2, e 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all'inserimento, operato dal comma 5 dell'articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegatoXLIII-*bis* nel decreto legislativo n. 81. Tale allegato stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.

L'articolo 6 opera un adeguamento terminologico, mentre il comma 1 dell'articolo 7 sopprime il riferimento a enti e organi non più presenti nell'attuale ordinamento e inserisce la proposta dell'INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Una disposizione di coordinamento è quindi recata dall'articolo 8.

L'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana. La successiva lettera *b)* reca una norma di coordinamento, mentre la lettera *c)* inserisce la nozione di valore limite biologico ed esplicita la nozione di sorveglianza sanitaria.

L'articolo 10 definisce i termini dell'estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell'applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e

mutageni sul luogo di lavoro.
L'articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni, mentre l'estensione di cui all'articolo 12 è relativa agli obblighi inerenti all'attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali.
L'articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana.
L'articolo 14 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l'ambito di applicazione delle norme relative attualmente agli adempimenti a carico del datore di lavoro e alle misure che devono osservare i lavoratori in caso di eventi non prevedibili o incidenti, mentre l'estensione recata dall'articolo 15 riguarda le misure che il datore di lavoro deve adottare nel caso di operazioni lavorative particolari, per le quali sia prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori.
L'articolo 16 prevede che il medico competente informi il datore di lavoro nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico.
L'articolo 17 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme sul registro di esposizione dei lavoratori e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.
L'articolo 18 amplia l'ambito della disciplina che attualmente prevede il monitoraggio, da parte dell'INAIL, dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l'inserimento in un apposito registro, tenuto dal medesimo Istituto, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.
Le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 sono di coordinamento, mentre l'articolo 21 recepisce le modifiche sui valori limite di esposizione ad alcuni agenti previste dalla direttiva (UE) 2022/431 e l'articolo 22 reca le clausole di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù (n. 51)

(Parere al Ministro per lo sport e i giovani, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Esame e rinvio)

Dopo aver fatto riferimento al *curriculum* a disposizione della Commissione, la relatrice LEONARDI (*FdI*) propone lo svolgimento dell'audizione della persona proposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") (COM(2024) 132 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore SATTA (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, pubblicato in allegato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 162

La 10a Commissione permanente,
esaminato per le parti di competenza lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
esprime osservazioni favorevoli, rilevando che appare opportuno inserire nell'articolo 7 dello schema,

come osservato anche nel parere del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2020, un richiamo, per quanto riguarda l'accesso alla giustizia in materia ambientale, alla Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (cosiddetta Convenzione di Aarhus), ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2024) 132 DEFINITIVO

La 10a Commissione permanente,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (COM (2024) 132 definitivo),
vista la relazione sull'Atto predisposta dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
premesso che:
l'azione della Commissione europea ha la finalità di migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, anche riguardo la retribuzione, l'inclusività e la qualità dei tirocini;
i tirocini di qualità possono risultare di aiuto per i giovani, consentendo loro di acquisire esperienza pratica di lavoro e nuove competenze utili a trovare sbocchi occupazionali adeguati, mentre per i datori di lavoro costituiscono un'opportunità per attrarre e formare persone di talento cui offrire un impiego;
la proposta di direttiva reca disposizioni volte a garantire i tirocinanti, qualificati come lavoratori, rispetto al godimento dei diritti relativi alla retribuzione equa, alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro;
la proposta medesima è inoltre mirata a contrastare il fenomeno dei rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini;
considerato che:
la base giuridica della proposta è l'articolo 153, paragrafo 1, lettera *b)*, del TFUE, applicandosi solo ai soggetti aventi un rapporto di lavoro quale definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;
il medesimo articolo 153, paragrafo 2, lettera *b)*, precisa che le direttive possono essere adottate «tenendo conto delle condizioni e delle norme tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri»;
in base alla normativa italiana il tirocinio consiste in un periodo di orientamento e formazione al lavoro, che presenta elementi comuni con il contratto di lavoro, ma non assume la forma di lavoro subordinato, diversamente dal contratto di apprendistato;
la proposta di direttiva rispetta il principio di sussidiarietà; non risulta invece del tutto rispettato il principio di proporzionalità, in quanto il richiamato principio di non discriminazione sembrerebbe comportare la riconduzione del tirocinio nell'ambito dei contratti di lavoro salariato e pertanto l'alterazione strutturale dell'essenza del tirocinio nell'ordinamento italiano;
la legislazione italiana e le Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento risultanti dagli accordi fra Stato e regioni, in via di aggiornamento, determinano un aumento progressivo della tutela dei tirocinanti, nel rispetto dello *status* giuridico dei tirocini;
la normativa unionale proposta potrebbe dare luogo a contraddizioni con il quadro normativo italiano, che contempla la distinzione fra tirocinio e rapporto di lavoro, e quindi determinare un aumento delle controversie e una diminuzione dell'offerta di tirocini;
esprime una valutazione favorevole delle finalità generali della proposta di direttiva, osservando l'opportunità di un'individuazione maggiormente adeguata della base giuridica e degli effettivi ambiti di applicazione, al fine di una migliore valutazione del rapporto tra gli oneri attuativi e i benefici attesi dall'adozione dell'Atto esaminato.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 898

Art. 1

1.1

Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «sull'epilessia» *con le seguenti:* «sulle epilessie»;

2) *alla lettera* a)*, apportare le seguenti modifiche:*

1. *sostituire le parole:* «piena cittadinanza» *con le seguenti:* «piena tutela dei diritti»;

2. *sostituire la parola:* «epilessia» *con la seguente:* «epilessie»;

3) *alla lettera* c)*, sopprimere le seguenti parole:* «con epilessia».

1.2

Pirro, Mazzella

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*) la piena inclusione e il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da epilessia, attraverso un'efficace assistenza socio-sanitaria, una diagnosi precoce e terapie adeguate.»

1.0.1

Cantù, Murelli, Minasi

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«**Art. 1-*bis***

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "crisi epilettica": una transitoria occorrenza di segni e sintomi dovuti ad un'attività neuronale anomala o sincrona nel cervello.

b) "epilessia": disordine caratterizzato dal ripetersi delle crisi epilettiche.

c) "sindromi epilettiche": insieme di caratteristiche che includono il tipo di crisi epilettica, il pattern elettroecenfalografico, e le caratteristiche di neuroimmagini che occorrono nella stessa persona con epilessia. Con sintomatologia età dipendente con una specifica età di esordio e di remissione di malattia (quando possibile), fattori scatenanti le crisi, le variazioni diurne e la prognosi.

d) "Medico competente per le epilessie": il medico specializzato in Neurologia, che nelle more dell'equipollenza, abbia conseguito un Master di II livello in Epilettologia ovvero che abbia un numero minimo di pubblicazioni scientifiche sull'epilessia pari a 20, ovvero che operi in centro epilessia accreditato da almeno quattro anni.

e) "remissione clinica": quando la persona con epilessia non ha più crisi da 10 anni o si trova da almeno 5 anni senza farmaci anticrisi.».

Art. 2

2.1

Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 1, sostituire le parole da: «del decreto» *fino a* «febbraio 1998» *con le seguenti:* «della normativa vigente in materia».

.

Art. 3

3.1

Murelli, Cantù, Minasi

Al comma 3, sostituire le parole da: «soggetta» *fino a:* «crisi epilettica o» *con la seguente:* «con».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere le parole: «da crisi epilettiche o».

3.2

Pirro, Mazzella

Al comma 3, dopo le parole «programma personalizzato,» *inserire le seguenti* «con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado, le università e centri di formazione, »

3.3

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, alla lettera *b*), dopo le parole "promozione di accordi territoriali con" sono inserite le seguenti "gli uffici scolastici territoriali, le università e con" e dopo le parole "le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale," sono inserite le seguenti "i centri di formazione professionale,».

Art. 4

4.1

Pirro, Mazzella

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4

(*Epilessia in stato di remissione clinica*)

1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine. In ogni caso è promosso l'inserimento lavorativo della persona con epilessia, garantendo la possibilità di mantenere una condizione lavorativa autosufficiente.»

4.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La condizione di persona affetta da epilessia controllata terapeuticamente, ove tale condizione di remissione clinica sia adeguatamente certificata, non può essere assunta quale motivo di distinzione, esclusione o restrizione parziale, temporanea o permanente, se non è basata su una specifica certificazione di un medico specialista in neurologia o in una disciplina affine e determina un ragionevole accomodamento, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione.».

4.3

Murelli, Cantù, Minasi

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, sostituire le parole:* «remissione clinica» *con le seguenti:* «risoluzione, equiparabile alla guarigione per le altre patologie»;

2. *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Il rilascio, da parte del medico competente per le epilessie, del certificato che, in coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, nonché secondo criteri definiti e acquisisti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, attesti che la persona è con epilessie in stato di risoluzione, comporta la decadenza automatica di tutte le limitazioni e gli eventuali

benefici derivanti dal precedente stato patologico;

1-*ter*. La persona, il cui stato di risoluzione della patologia sia stato certificato da parte del medico competente per le epilessie, non è tenuta a denunciare il superato suo stato patologico, né a subire indagini in merito.»;

Conseguentemente:

a) *alla rubrica sostituire le parole:* «remissione clinica» *con la seguente:* «risoluzione»;

Art. 5

5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l' **articolo** *con il seguente:*

«1. Le limitazioni previste dalla legislazione vigente in conseguenza di uno stato patologico determinato da crisi epilettica o epilessia possono essere applicate solo a seguito di una certificazione medica di un me dico specialista in neurologia o disciplina affine che certifichi tale condizione patologica.

2. Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione nei confronti di persone con epilessia a causa di tale condizione patologica comporta l'adozione di misure di promozione dell'autonomia e di inclusione sociale, nonché di ragionevole accomodamento ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, di seguito denominata «Convenzione».

3. A seguito di diagnosi di crisi epilettica o epilessia da parte di medico specialista in neurologia o disciplina affine ed accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata «commissione medica», alla persona presa in cura sono riconosciute, per il periodo di un anno dall'avvio di ricerca di terapia tollerata ed appropriata, la condizione di «non remissione» e un'invalidità minima del 46 per cento, anche ai fini dell'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Alla persona già occupata in azienda, pubblica o privata, è, per il medesimo intervallo di tempo, riconosciuta un'invalidità pari al 60 per cento anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999.

4. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti è riconosciuta dalla commissione medica, anche ai fini dell'ap-plicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, una percentuale d'invalidità civile pari almeno al 46 per cento.

5. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti, a seguito di accertamento effettuato dalla commissione medica, è riconosciuta la situazione con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Alle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistente sono riconosciute le agevolazioni per la mobilità e, in particolare, il diritto del rilascio del contrassegno invalidi previsto dall'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

7. La somministrazione non specialistica di farmaci in orario scolastico agli studenti affetti da forme di epilessia farmaco-resistenti per i quali è stata rilasciata un'idonea prescrizione medica è garantita dalle autorità scolastiche.».

5.2

Cantù, Murelli, Minasi

Apportare le seguenti modificazioni:

1. *al comma 1, dopo la parola:* «legge», *aggiungere le seguenti:* «*e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7*»;

2. *al comma 3, dopo le parole:* «n. 295,» *aggiungere le seguenti:* «appositamente integrata da un medico competente per le epilessie,» *e dopo la parola* «gravità» *aggiungere le seguenti:* «nonché le forme di epilessie farmacoresistenti»";

3. *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-*bis*. La persona affetta da epilessie farmacoresistenti è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessie in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;

8-*ter*. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, promuove l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;

8-*quater*. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta, favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari."

8-quinquies. Le linee guida di cui al comma precedente:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, *sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente*: «Diritti delle persone affette da forme di epilessie farmacoresistenti e percorsi assistenziali multidisciplinari».

5.3

Pirro, Mazzella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola*: «legge*», inserire le seguenti:* «e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7»;

b) *al comma 3, dopo le parole*: "legge 15 ottobre 1990, n. 295,» *inserire le seguenti:* «appositamente integrata da un medico competente per l'epilessia,»;

c) *dopo il comma 8, inserire i seguenti*:

«8-*bis*. La persona affetta da epilessia farmacoresistente è destinataria di un percorso assistenziale, diagnostico e di tutela differenziato e personalizzato dalla persona affetta da epilessia in controllo farmacologico. Le persone affette da epilessia correlata a deficit cognitivi o neurologici sono destinatarie di appositi percorsi assistenziali, diagnostici e riabilitativi personalizzati, garantiti da team multidisciplinari adeguati alla corretta presa in carico;

8-*ter*. Per favorire la presa in carico efficace e accurata per le persone con epilessia a partire dall'età infantile, il Ministero della salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7,a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti alla costituzione di team multidisciplinari, composti da professionisti sanitari e sociosanitari con specifiche competenze nel trattamento e cura dell'epilessia e da almeno uno psicologo, che garantiscano un approccio integrato nel percorso assistenziale e un sostegno psicologico ai pazienti e alle loro famiglie;

8-*quater*. Il Ministero della Salute provvede, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, a promuovere l'attuazione di opportune linee guida, intese e protocolli volti ad assicurare la continuità assistenziale nella fase di transizione delle persone con epilessia dalla fase pediatrica a quella adulta,

favorendo l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri atti a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente e percorsi assistenziali multidisciplinari».

5.4

Pirro, Mazzella

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, il paziente può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai fini dell'accertamento dell'handicap. Al paziente è comunque riconosciuta, per il periodo di un anno dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini dell'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalidità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore».

5.5

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Alla persona a cui sia certificata o sia stata certificata dal "medico competente per le epilessie" epilessia o crisi epilettica, è riconosciuta, per il periodo di dodici mesi dall'avvio della ricerca di terapia tollerata ed appropriata e ai soli fini di cui all'articolo 4, commi 3-*bis* e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, un'invalidità pari al 60 per cento, anche qualora la percentuale di invalidità accertata dalla commissione medica sia inferiore. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.6

Marti

Al comma 6, sostituire le parole da: «è, su richiesta dell'interessato,» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «inserita nel piano educativo individualizzato, è, su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o della famiglia o degli esercenti responsabilità genitoriale, in caso di minore, promossa dalle autorità scolastiche, attraverso la stipula di convenzioni con gli enti del Servizio sanitario nazionale ovvero con enti ed associazioni del terzo settore. In mancanza delle convenzioni di cui al primo periodo, il dirigente scolastico dà formale comunicazione ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno e delle alunne per i quali è stata avanzata la relativa richiesta, affinché questi adotti le opportune misure finalizzate a garantire la somministrazione dei farmaci.».

5.7

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tale richiesta di tipo sanitario e le necessarie azioni per dare ad essa attuazione sono inserite, ai sensi del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, come modificato dal decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, nel piano educativo individuale dell'interessato, così come ogni altro bisogno che necessiti dell'intervento di personale sanitario.».

5.8

Berrino

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della Salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.

8-*ter*. Le linee guida di cui al comma 8-*bis*:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali».

5.9

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di garantire un percorso assistenziale, diagnostico, riabilitativo e di tutela differenziato e personalizzato in favore delle persone affette da epilessie rare e farmacoresistenti, nonché correlate a deficit cognitivi o neurologici, la presa in carico deve essere affidata a gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari. Per la composizione degli stessi, il Ministero della Salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare specifiche linee guida.

8-*ter*. Le linee guida di cui al comma 8-*bis*:

a) delineano la composizione ideale dei gruppi di professionisti sanitari multidisciplinari, prevedendo il coinvolgimento di personale sanitario e sociosanitario e la presenza di uno psichiatra e di uno psicologo a sostegno delle famiglie e dei caregivers;

b) indicano le modalità di transizione dall'età pediatrica a quella adulta tali da assicurare la continuità assistenziale multidisciplinare;

c) favoriscono l'istituzione omogenea sul territorio nazionale di centri specializzati dedicati a garantire le opportune sinergie tra i professionisti sanitari e sociosanitari.»

Conseguentemente, *sostituire la rubrica con la seguente:* «Diritti delle persone affette da forme di epilessia rara e farmacoresistente e linee guida nazionali».

5.0.1

Cantù, Murelli, Minasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 5-*bis***

(Inserimento delle prestazioni in materia di epilessie nei LEA)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, con l'inserimento, per quanto attiene alle epilessie, delle prestazioni necessarie per una

diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, nonché all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali per la diagnosi e la cura delle epilessie, prevedendo percorsi dedicati alle forme di epilessia farmacoresistenti. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.

2. Sono compresi nei livelli essenziali di assistenza per l'epilessia secondo principi di massima appropriatezza prescrittiva e sistema di monitoraggio valutazione e controllo con tracciabilità degli impieghi e degli esiti:

a) per i soggetti già in possesso di diagnosi di epilessia, prima visita neurologica o neuropsichiatrica infantile;

b) visita di controllo;

c) indagini elettroencefalografiche mirate:

1) EEG Standard;

2) EEG dinamico 24h;

3) video-EEG, poligrafia;

4) poligrafia con videoregistrazione;

5) polisonnografia con videoregistrazione;

6) monitoraggio del ciclo sonno veglia.

d) le seguenti indagini di neuro-immagine:

1)tomografia computerizzata (TC) cerebrale;

2) risonanza magnetica (RM) con e senza mezzo di contrasto;

3) angio-TC;

4) angio-RM;

5) tomografia con emissione di positroni (PET);

6) scintigrafia cerebrale;

7) tomografia computerizzata ad emissione di fotoni singoli (SPECT);

e) esami ematochimici di routine;

f) dosaggi plasmatici dei farmaci antiepilettici.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce a queste ultime i seguenti compiti:

a) in caso di mancata adozione alla data di entrata in vigore della presente legge, adottare percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con epilessia, nonché per la gestione multidisciplinare e la transizione dall'età pediatrica a quella adulta nei casi di epilessie farmacoresistenti;

b) istituire, presso ogni regione, centri di riferimento con compiti di coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che garantiscono il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con epilessia e provvedono ad assicurare un trattamento specifico, profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti con epilessia, con particolare riferimento alle forme di epilessia farmacoresistenti, in collaborazione con enti del terzo settore delle persone con epilessia e loro familiari;

c) garantire forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, finalizzate all'ottimale inserimento sociale dei malati verificandone l'evoluzione e adottando misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1) la qualificazione dei compiti di cui al presente comma costituiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura e, ove necessario, la riabilitazione delle persone con epilessia;

2) la definizione di equipe dedicate, nell'ambito dei servizi di neuropsichiatria dell'età evolutiva e dei servizi per l'età adulta, delle quali facciano parte gli enti del terzo settore rappresentanti delle persone con epilessia, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l'andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi;

3) la promozione dell'informazione e l'introduzione di un coordinatore degli interventi multidisciplinari;

4) la promozione del coordinamento degli interventi e dei compiti di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona con epilessia;

5) l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno anche psicologico delle famiglie che hanno in carico persone con epilessia, qualora ne facciano richiesta;

6) la disponibilità sul territorio di strutture semi-residenziali e residenziali accreditate, pubbliche e private, con competenze specifiche sull'epilessia in grado di effettuare la presa in carico di soggetti minori, adolescenti e adulti con epilessia, anche in condizione di farmacoresistenza;

7) la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone adulte con epilessia, idonei a valorizzarne le capacità e l'idoneità al lavoro, a prescindere dal grado di gravità della malattia, e a impedirne ogni forma di discriminazione;

8) la valutazione cognitiva per le persone in età pediatrica con epilessie.».

5.0.2

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 5-*bis***

(Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare.».

5.0.3

Berrino

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 5-*bis***

(*Inserimento nei LEA di prestazioni in materia di epilessie rare e farmacoresistenti*)

1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza prevedendo l'inserimento delle prestazioni necessarie per una diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato delle epilessie rare e farmacoresistenti, nonché l'applicazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) per la presa in carico di pazienti in età pediatrica e della successiva transizione verso l'età adulta e per la gestione multidisciplinare.».

5.0.4

Murelli, Cantù, Minasi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 5-*bis***

(Inserimento delle epilessie nel Piano nazionale cronicità)

1. Il Ministro della salute provvede all'aggiornamento del Piano nazionale cronicità con l'inserimento delle epilessie.».

Art. 6

6.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla persona a cui sia stata certificata la guarigione clinica da parte del medico competente per le epilessie o per la quale il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni, è riconosciuto il diritto all'"oblio epilettologico" e si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2023, n. 193.».

Art. 7

7.1

Cantù, Murelli, Minasi

Sostituire l' **articolo** *con il seguente:*

«Art. 7

(Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE), con compiti di tutela del diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro condizione patologica e all'effettivo riconoscimento di livelli essenziali delle prestazioni cui debbono tendere i nuovi LEA di cui all'art. 5 e 5bis.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'ONPE:

a) promuove l'attivazione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, del Registro nazionale dell'epilessia e della relativa rete di sorveglianza epidemiologica;

b) in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, i servizi sanitari regionali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altri soggetti di riferimento in materia, promuove lo sviluppo di raccolta dati in forma sintetica e anonima nonché nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela dei dati personali, ai fini della pubblicazione annuale di un «rapporto sulla condizione delle persone con epilessia»;

c) promuove la redazione, la revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e delle linee guida e protocolli sul trattamento delle epilessie in tutte le età della vita, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase pediatrica a quella adulta;

d) elabora proposte e indirizzi programmatici riguardanti le epilessie, ai fini della definizione da parte del Governo del Piano sanitario nazionale, del Piano nazionale della cronicità e del piano di formazione per la gestione delle epilessie in ambito scolastico, formativo e lavorativo;

e) propone, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), misure amministrative e legislative volte a garantire la disponibilità dei medicinali necessari alla terapia farmacologica dell'epilessia;

f) supporta l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di iniziative a favore delle persone con epilessia, proponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti

opportuni per il conseguimento degli obiettivi alle quali tali iniziative sono preordinate;

g) propone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'adozione di protocolli, percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali integrati e multidisciplinari di presa in cura di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente e, ove già adottati, ne valuta l'idoneità, l'esigibilità e l'attuazione;

h) promuove progetti di vita che favoriscano l'inclusione scolastica, l'avviamento e il collocamento al lavoro o l'imprenditorialità delle persone con epilessia, incentivandone la continuità, con adeguata formazione, degli operatori coinvolti e della famiglia dell'interessato;

i) elabora contributi e supporti il Ministero della Salute per la indicazione delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia alla revisione e all'aggiornamento della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

l) elabora proposte per la definizione del numero dei posti disponibili nei corsi di perfezionamento post laurea per la prevenzione e la cura, anche chirurgica, dell'epilessia con meccanismi di monitoraggio dell'adeguata distribuzione sul territorio nazionale;

m) promuove le azioni necessarie all'inclusione sociale delle persone con epilessia, al superamento di ogni relativo stigma e discriminazione;

n) elabora iniziative di promozione della ricerca scientifica sulla condizione patologica delle persone affette da epilessia.

o) supporta i processi di individuazione su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, dei Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;

p) contribuisce, all'elaborazione di linee guida dedicate volte a favorire in caso di epilessie farmacoresistenti un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.

3. L'ONPE, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, può chiedere che suoi rappresentanti siano sentiti dai Ministeri competenti, dall'AIFA, dall'INPS, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano favorire la ricerca sull'epilessia, nonché la cura e l'inclusione sociale delle persone affette da tale patologia.

4. L'ONPE è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto, oltre che dal presidente, da due esperti indicati dal Ministero della salute, da due rappresentanti delle associazioni delle persone con epilessia da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da tre specialisti indicati dalle società scientifiche di riferimento per l'epilessia. A seguito della prima convocazione, l'ONPE adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

5. Ai componenti dell'ONPE non spettano emolumenti, né rimborsi spese, comunque denominati.».

7.2

Berrino

*All'*articolo*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la lettera* c)*, con la seguente:*

«*c*) provvede alla redazione, alla revisione e all'aggiornamento periodico, in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità, delle linee guida sul trattamento delle epilessie, ivi comprese le epilessie farmacoresistenti, volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico del paziente in tutte le fasi della malattia, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione

dalla fase pediatrica a quella adulta. Sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche, terapeutiche e delle prassi inclusive, derivanti dalla letteratura scientifica, dalla vigente normativa e dalle buone pratiche regionali, nazionali e internazionali, le linee guida di cui al periodo precedente sono finalizzate altresì all'inserimento delle epilessie, ivi comprese quelle rare farmacoresistenti, nel Piano Nazionale delle Cronicità, nonché alla revisione periodica dei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e dell'elenco delle prestazioni esenti da ticket, con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia;»;

b) *al comma 4, dopo le parole:* «persone con epilessia» *inserire le seguenti:* «, di cui uno in rappresentanza dei pazienti con epilessie rare e farmacoresistenti,».

7.3

Murelli, Cantù, Minasi

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alla lettera c):*

i) *dopo le parole*: «all'aggiornamento» *inserire la seguente*: «periodico»;

ii) *dopo le parole*: «Istituto Superiore di Sanità,» *inserire le seguenti*: «del trattamento delle epilessie, epilessie rare, epilessie farmacoresistenti nei LEA, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dell'elenco delle prestazioni esenti dal pagamento di un ticket con previsione di nuovi codici di esenzione per le malattie rare che si manifestano anche con epilessia, e»;

iii) *dopo le parole:* «linee guida» *aggiungere:* «*e protocolli*»;

iv) *sopprimere le parole da :* «, anche» *fino a:* «18 marzo 2017»;

2) *alla lettera g):*

i) *dopo le parole:* «l'adozione di» *aggiungere la seguente:* «protocolli,»;

ii) *dopo le parole:* «e assistenziali» *aggiungere le seguenti:*« integrati e multidisciplinari»;

iii) *sostituire le parole:* «delle persone con epilessia» *con le seguenti:* «di minori, adolescenti e adulti con epilessia, epilessia rara, epilessia farmacoresistente»;

3) *alla lettera i) dopo le parole:* «contribuisce» *aggiungere le seguenti:* «e supporti il Ministero della Salute per la» *e aggiungere infine:* «indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia;»;

4) *dopo la lettera n), inserire le seguenti*:

«n-*bis*) individua su tutto il territorio nazionale, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, i Centri specializzati per la cura e diagnosi delle epilessie, promuovendo l'istituzione di centri di terzo livello dedicati alla transizione dall'età adulta all'età pediatrica;

n-*ter*) provvede, in caso di epilessie farmacoresistenti, all'elaborazione di linee guida volte a favorire un approccio multidisciplinare e integrato per la presa in carico, nonché per la continuità assistenziale nella fase di transizione dalla fase infantile o adolescenziale a quella adulta. Tali linee guida sono altresì propedeutiche alla promozione e stipulazione delle relative intese con le Regioni, ai fini della loro attuazione.»;

b) *al comma 4:*

1) *sostituire le parole*: «tre rappresentanti delle associazioni» *con le seguenti:* «due rappresentanti delle associazioni»;

2) *dopo le parole:* «con epilessia» *inserire le seguenti*: «, da un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.»

7.4

Marti

Al comma 2, lettera d), *sopprimere la parola:* «scolastico,» *e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole:* «, e in ambito scolastico di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito;».

Art. 8

8.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8

(Obbligo di astensione dalla guida)

1. La persona con epilessia a cui sia stata certificata l'inidoneità alla guida o la persona in possesso di titolo di guida a cui venga diagnosticata, per crisi epilettica o epilessia, condizione incompatibile alla guida, ha l'immediato obbligo di astenersi dalla guida stessa e di segnalare tale condizione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, al competente Ufficio della Motorizzazione civile.».

8.2

Pirro, Mazzella

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.3

Pirro, Mazzella

Al comma 1, lettera b)*, inserire infine le seguenti parole:* «La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente ai sensi del decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, o affine, certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, a seguito dell'accertamento obbligatorio effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.».

8.0.1

Sbrollini

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«**Art. 8-*bis***

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 128, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"1-*quinquies.* Si procede ai sensi del comma 1-*bis* anche nel caso in cui i medici, di qualunque natura, iscritti alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri come da normativa vigente, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Nei confronti del medico il quale non esegua la segnalazione di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinques* entro il termine stabilito dal comma 1-*bis* a partire dall'accertamento della sussistenza di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente, è disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma pari a 1.000? e la sanzione accessoria della sospensione temporanea di un mese da parte dell'Ordine di appartenenza."».

Art. 9

9.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1) I costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti di guida con limitazioni o speciali a causa di patologie invalidanti non possono superare, per identici periodi di tempo, i costi per il rilascio e per il rinnovo delle patenti ordinarie di guida.

2) I benefici riguardanti la scelta della sede di lavoro e il trasferimento, previsti dagli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e di realizzare la piena integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili riconosciute invalide, sono estesi a tutte le persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida di un veicolo.

3) Ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, all'allegato III al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo D, punto D.7.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, le parole: "in assenza di terapia" sono soppresse;

2. dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Il medico che formula la diagnosi di epilessia, qualora questa possa compromettere la capacità di guidare veicoli a motore, è tenuto, oltre la diagnosi, a comunicare formalmente alla persona interessata l'informazione dell'obbligo di astenersi dalla guida. Tale condizione è soggetta a pubblica notifica da parte dell'azienda sanitaria locale di riferimento del medico certificante e determina l'accesso a misure d'inclusione sociale previste dalla normativa vigente";

3) al terzo periodo, dopo la parola: "epilessia" sono inserite le seguenti: ", qualora questa possa compromettere la capacità di guidare autoveicoli,";

all'ultimo periodo, la parola: ", ecc." è soppressa;

b) al punto D.8.3, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque".

4) La persona con epilessia a cui il medico specialista in neurologia o disciplina affine certifica l'idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, anche a seguito di accertamento effettuato dalla competente commissione medica, ha diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte le categorie di veicoli.».

9.2

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Al comma 2, sostituire la parola: «disabili» *con le seguenti:* «con disabilità».

9.3

Il Relatore

Sopprimere il comma 3.

9.0.1

Il Relatore

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

1. Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria che il medico competente dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità alla mansione specifica nei confronti di lavoratori affetti da epilessia esposti ai seguenti rischi: lavori in quota, lavori in ambienti confinati, lavori subacquei, lavori in stabilimenti catalogati a rischio incidente rilevante e lavori su macchine e attrezzature semoventi.»

9.0.2

Il Relatore

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*

1. Il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana linee guida per la redazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria per disciplina sportiva che il medico specialista in medicina dello sport dovrà attuare ai fini del rilascio dell'idoneità all'attività sportiva agonistica nei confronti delle persone affette da epilessia.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 483

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.200

Il Relatore

Al comma 1, lettera f)*, dopo le parole* «più complesse,» *inserire le seguenti:* «nonché ricercatori e farmacologi,».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 2, alinea, sostituire le parole da: «Sono posti» *a* «(SSN)» *con le seguenti:* «Con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono individuati».

2.200

Il Relatore

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole* «diagnosi precoce,» *inserire le seguenti:* «validati dall'Istituto superiore di sanità,».

2.300

Il Relatore

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «eleggibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del» *con le seguenti:* «inseriti con provvedimento nell'elenco di cui al».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «mediante *screening* da remoto».

3.200

Il Relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute sono definite le caratteristiche strutturali, impiantistiche, tecnologiche ed organizzative che devono soddisfare i *setting* sterili di cui al comma 2. Il Ministro della salute, con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede altresì a definire entro il termine di cui al presente comma un Piano per il potenziamento del numero di *setting* sterili sul territorio nazionale al di fuori delle strutture ospedaliere che tenga conto delle necessità di ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei dati in loro possesso in materia di patologie oculari croniche o degenerative.».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «assicurano,» *inserire la seguente:* «anche».

4.200

Il Relatore

Al comma 1, lettera b)*, dopo le parole* : «otticopatia glaucomatosa al» *inserire le seguenti:* «Registro nazionale delle patologie oculari cronico-degenerative, con particolare riferimento alla degenerazione maculare senile e miopica, alla retinopatia diabetica e all'otticopatia glaucomatosa, istituito presso il».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sono individuati» *e, dopo le parole:* «retinopatia diabetica,» *inserire le seguenti:* «i quali».

5.200

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 4» *con le seguenti:* «di cui all'articolo 3».

5.300

Il Relatore

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, e sono posti a carico del SSN».

5.400

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), individua sulla base dei farmaci maggiormente richiesti dalle strutture ospedaliere quelli che sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» *inserire le seguenti:* «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

6.200

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «secondo le indicazioni definite dal» *con le seguenti:* «istituito e disciplinato con decreto del Ministero della salute, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Sostituire l' **articolo** *con il seguente:*

«Art. 7

(Formazione continua del personale medico e di assistenza ospedaliera e territoriale)

1. La Commissione nazionale per la formazione continua definisce gli indirizzi per l'organizzazione di programmi di formazione dedicati a professionisti sanitari, predisposti a livello regionale, per la diagnosi e per i protocolli terapeutici delle patologie oculari cronico-degenerative.».

Art. 8

8.100

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità del comma 1, le aziende sanitarie locali in sede di accordo con gli enti locali prevedono campagne di prevenzione e sensibilizzazione delle maculopatie attraverso l'affissione di "griglie di Amsler" sui mezzi di trasporto pubblico locale, su spazi comunali pubblici e all'interno di uffici comunali aperti al pubblico.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «cui concorre» *fino alla fine del comma.*

9.200

Il Relatore

Sopprimere il comma 2.

1.3.2.1.8. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 241(pom.) del 05/11/2024

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024
241ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente ZAFFINI avverte che non si procederà all'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1287, di conversione del decreto legge n. 131 del 2024 ("Salva-infrazioni"), trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto la Commissione di merito ne ha già terminato la relativa trattazione.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA
(1184) ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (*FdI*) menziona in primo luogo l'articolo 3, che sopprime l'obbligo per l'aspirante guida alpina di conseguire il grado di guida alpina entro 10 anni dal conseguimento dell'abilitazione ed estende l'ambito operativo degli accompagnatori di media montagna.
L'articolo 5 riformula innanzitutto il comma 1 dell'articolo 172-bis del Codice della navigazione allo scopo di permettere ai lavoratori marittimi arruolati secondo il patto di cui al successivo articolo 327, comma 2, di essere adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale in presenza di determinati requisiti.
Il comma 2 dell'articolo 172-bis è modificato al fine di precisare che l'armatore ha l'obbligo di comunicare giornalmente all'autorità marittima che ha rilasciato l'autorizzazione la composizione effettiva dell'equipaggio, mentre al comma 5 dell'articolo 172-bis viene introdotto l'obbligo per l'armatore di comunicare all'autorità marittima l'orario di lavoro effettivamente compiuto.
L'articolo 6, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 328 del Codice della navigazione, prevedendo la disponibilità per il comandante di stipulare contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio.
Viene inoltre disposto che il contratto di arruolamento del comandante sia stipulato con atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima del porto dove si trova la nave o, se la nave è all'estero, dall'autorità consolare o dall'autorità marittima del porto di iscrizione della nave oppure del domicilio del comandante o dell'armatore.
L'articolo 6, comma 1, lettera b), abroga l'articolo 329 del Codice della navigazione.
Il comma 2 abroga parte del comma 1 dell'articolo 103-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 relativa a

un regime transitorio per la stipula dei contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.
L'articolo 8, comma 1, prevede che con regolamento si provveda alla definizione dei requisiti dei medici e degli infermieri che possono prestare assistenza sanitaria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, nonché alla disciplina dei modi di selezione, delle condizioni di imbarco, dei compiti e dei percorsi di formazione di tali figure professionali. Ai sensi del successivo comma 2, con regolamento sono individuate le tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione, di un ospedale di bordo e sono definite le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali, mentre il comma 3 dispone l'abrogazione del Capo IV del regolamento sulla sanità marittima di cui al regio decreto n. 636 del 1895.
L'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e di apolidi.
L'articolo 11 reca misure di semplificazione per il rilascio delle autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri.
L'articolo 22 modifica l'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prevedendo che le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendano anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell'assenza dal servizio. È inoltre disposto che l'individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute.
L'articolo 24 dispone in merito alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione dell'IRCCS "Giannina Gaslini" di Genova.
Intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 25 consente alle farmacie e ai farmacisti di dispensare per conto delle strutture sanitarie i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti e di effettuare una serie di servizi sanitari.
L'articolo 26 reca modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità.
L'articolo 31, comma 1, lettera f) abroga l'articolo 99, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale disposizione fa riferimento a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, volto ad individuare i dati e le amministrazioni titolari del trattamento, da mettere a disposizione del Ministero del lavoro, ai fini di elaborazioni statistiche per le finalità perseguite dall'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro.
La successiva lettera g) abroga il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede una disciplina transitoria concernente l'introduzione di modalità di attivazione dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i percettori del reddito di cittadinanza.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 25, comma 2, che pone a carico degli utenti i test di verifica dell'antibiotico resistenza e le vaccinazioni contro le malattie tropicali. Tale disposizione risulta infatti contraddittoria rispetto a strategie di fondo di politica sanitaria ampiamente condivise.
Il sottosegretario GEMMATO fa innanzitutto presente il valore della rete delle farmacie capillarmente distribuite sul territorio ai fini della diffusione delle vaccinazioni, mentre i temi richiamati dal senatore Mazzella sono ben presenti al Governo, che ne sta promuovendo l'approfondimento in sede di G7 della salute. Resta peraltro la clausola generale di invarianza degli oneri caratterizzante il disegno di legge in esame.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) dichiara in primo luogo il favore della propria parte politica nei confronti della farmacia dei servizi e del suo potenziamento. In tale ottica, tuttavia, si pone la necessità di una riflessione in merito alla possibilità di integrare le competenze dei farmacisti per mezzo di

un'adeguata riforma dei relativi percorsi di studio. Le farmacie dei servizi non possono comunque essere considerate presidi di medicina territoriale al pari di strutture quali le case di comunità.
Inoltre, occorre evitare la disparità di trattamento fra le farmacie dei servizi e i laboratori di analisi in riferimento alla disciplina in materia di requisiti e controlli, che, relativamente ai secondi, appare decisamente più severa.
Nel complesso, infine, il disegno di legge in titolo lascia eccessivi spazi di intervento al Governo; da ciò la contrarietà del suo Gruppo.
Il sottosegretario GEMMATO rammenta che la disciplina riguardante la farmacia dei servizi risale alla legge n. 153 del 2009. Su tale base, la sperimentazione al riguardo è costantemente proseguita, determinando la possibilità di cogliere vantaggi crescenti.
I laboratori di analisi, in quanto accreditati, sono necessariamente oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella relativa alle farmacie, convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Resta peraltro l'opportunità di prevedere percorsi di accreditamento maggiormente snelli, ferma restando la necessità di garantire livelli qualitativi elevati e uniformi.
Interviene brevemente la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), richiamando a sua volta la priorità da accordare all'accertamento dei requisiti, in quanto elemento ben più importante della forma del rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
Il senatore RUSSO (*FdI*) richiama l'attenzione sull'opportunità che le farmacie dei servizi e le strutture accreditate costituiscano parte di un sistema organico e capillare, funzionale a garantire ai cittadini livelli adeguati di servizio.
In assenza di ulteriori richieste di intervento, ha la parola per la replica la relatrice LEONARDI (*FdI*), che pone in evidenza l'utilità del disegno di legge in esame ai fini della necessaria semplificazione in numerosi ambiti di attività. Presenta quindi una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(1241) ***Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.
Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di contributo scritto rivolta alla Conferenza Stato-Regioni, a integrazione del ciclo di audizioni precedentemente svolto.
In discussione generale interviene quindi il senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale si esprime criticamente in relazione all'aumento delle ore di attività libero-professionale per i medici in formazione specialistica, previsto dall'articolo 5, che rischia di comportare carichi di lavoro eccessivi per i professionisti in formazione.
Riguardo all'articolo 1, giudica criticabile il riferimento al ruolo del solo medico, in quanto risulta trascurata la figura dell'odontoiatra, che pure concorre alla composizione della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale.
Il senatore ZULLO (*FdI*) reputa fondato il rilievo, derivante da una formulazione imprecisa, tenuto conto che medici e odontoiatri fanno parte del medesimo ordine professionale.
Il sottosegretario GEMMATO condivide quanto espresso in relazione all'opportunità di tenere conto della professionalità dell'odontoiatra nella formulazione dell'articolo 1.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1101) ***MAGNI e altri. - Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 settembre.
Il presidente ZAFFINI informa che gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono stati ritirati, mentre

l'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/1101/1/10 (pubblicato in allegato).
Rammenta infine che lo scorso 24 settembre la Commissione bilancio ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1101/1/10.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***
(122) ***Elisa PIRRO. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia***
(269) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(410) ***Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.
Il presidente ZAFFINI rammenta che lo scorso 11 giugno la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul disegno di legge n. 898, già adottato quale testo base, al quale sono pertanto riferiti gli emendamenti presentati.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(246) ***Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(400) ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(485) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica***
(546) ***SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
(594) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti***
(601) ***Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica***
(603) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
(946) ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico***
(1023) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.
Il relatore RUSSO (*FdI*) fa presente l'opportunità di proseguire con lo svolgimento delle audizioni previste, riservandosi di valutare eventuali possibilità di integrazione.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) ***Disposizioni in materia di lavoro*** , risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.
Il presidente ZAFFINI fa presente che sono a disposizione della Commissione le memorie scritte già pervenute, mentre entro domani perverranno i contributi degli ulteriori soggetti segnalati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(672) ***Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 giugno.

Il presidente ZAFFINI rammenta che la Commissione ha già proceduto all'illustrazione degli emendamenti, mentre la richiesta di predisposizione della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio risale allo scorso 30 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(647) ***RUSSO e GUIDI. - Delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico***

(739) ***Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, di detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e di inclusione sociale e lavorativa***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

Il presidente ZAFFINI fa presente che ai fini del prosieguo dell'esame congiunto la Commissione ha già convenuto di attendere l'assegnazione di un ulteriore disegno di legge, presentato dai senatori del Gruppo PD-ID.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(990) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia***

(599) ***BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare***

(1006) ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare***

(1082) ***Raffaella PAITA e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni in materia di contrasto ai disturbi alimentari e della nutrizione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il presidente ZAFFINI rammenta la richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione bilancio lo scorso 13 marzo riguardante il disegno di legge n. 990, scelto come testo base e al quale sono dunque riferiti gli emendamenti già presentati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Il relatore SATTA (*FdI*) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo non è stato ancora oggetto di trattazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ed è dunque ancora assegnato con riserva. Non sussistono pertanto ancora le condizioni per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 898 E CONNESSI, IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA EPILESSIA

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sollecita il rappresentante del Governo a un approfondimento in merito all'eventuale sussistenza di difficoltà presso il Ministero della salute in ordine al procedimento di approvazione dei disegni di legge riguardanti la tutela dei soggetti affetti da epilessia. La chiarezza

richiesta è particolarmente preziosa in ordine alle aspettative delle associazioni dei soggetti interessati.
Il senatore ZULLO (*FdI*), relatore sui disegni di legge citati, ritiene che non vi siano riserve da parte del Ministero della salute in merito alla conclusione dell'*iter* di approvazione, la quale è fortemente auspicabile, in un'ottica di tutela della sicurezza dell'individuo e della collettività.
Fa quindi presente la propria intenzione di impegnarsi al fine di sollecitare la predisposizione in tempi rapidi della relazione tecnica, richiesta dalla Commissione bilancio relativamente al disegno di legge n. 898.
Il presidente ZAFFINI coglie l'occasione per esortare ad analogo impegno i relatori sui disegni di legge per i quali è stata richiesta la relazione tecnica. Si riserva inoltre di rivolgere al riguardo uno specifico sollecito al Governo.
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA
Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 989 (medicina di genere), nonché dell'esame del disegno di legge n. 1264 (disposizioni in materia di lavoro) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1101

G/1101/1/10 (già em. 2.0.1)

Murelli, Camusso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1101, recante *Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali*,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole ma anche nelle aziende al fine di sensibilizzare maggiormente studenti e lavoratori sui rischi connessi agli ambienti di lavoro;

il più delle volte una buona informazione e conoscenza dei rischi e pericoli cui si va incontro riesce ad abbattere notevolmente la percentuale di infortuni, malattie e tumori professionali registrati negli ambienti lavorativi;

considerato che:

nell'ambito dell'anatomia patologica la fissazione dei campioni istologici è una fase fondamentale e imprescindibile, poiché prepara i campioni alle successive analisi necessarie per la diagnosi;

ad oggi il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti in istopatologia è la formalina, una soluzione acquosa a base di formaldeide riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica (si veda, in particolare, il Regolamento CE n. 1272/2008, così come modificato dal Regolamento UE n° 605/2014, che la riconosce come sostanza cancerogena di categoria 1B e mutagenica di categoria 2);

considerato, altresì, che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Infatti, sul punto, numerosi studi evidenziano come l'esposizione ai vapori di formaldeide produca una maggiore mortalità per cancro nasofaringeo e decessi per leucemia;

evidenziato che:

in questo contesto, la normativa europea sta limitando sempre di più l'uso della formaldeide, richiedendo alternative più sicure per proteggere i consumatori e i lavoratori, imponendo - di fatto - l'abbandono della formaldeide in favore di alternative valide e sicure;

relativamente all'impiego di formaldeide nell'ambito sanitario, la Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, riconosce che la formaldeide viene ampiamente utilizzata come fissativo istologico, in assenza di un valido sostituto;

inoltre, tale Direttiva ha introdotto un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale è stato concesso, in quel determinato settore, di superare il valore limite nell'ottica di una diminuzione progressiva dell'utilizzo della sostanza. Nello specifico, la Direttiva recita: "I fissativi a base di formaldeide sono comunemente usati nel settore sanitario in tutta l'Unione grazie alla facilità di manipolazione, l'elevato grado di precisione e l'estrema adattabilità. In alcuni Stati membri è prevedibile che il settore sanitario avrà difficoltà a rispettare, a breve termine, il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm. Per tale settore è pertanto opportuno introdurre un periodo di transizione di cinque anni, durante il quale si dovrebbe applicare il valore limite di 0,62 mg/m3 o 0,5 ppm. Il settore sanitario dovrebbe in ogni caso ridurre al minimo l'esposizione alla formaldeide; tale settore è incoraggiato a rispettare il valore limite di 0,37 mg/m3 o 0,3 ppm durante il periodo di transizione ove possibile";

il periodo di transizione è terminato nel mese di luglio 2024;

sottolineato che:

la normativa italiana ha recepito con Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 la direttiva (UE) 130/2019 e la direttiva (UE) 2019/983 che autorizza l'uso professionale della formaldeide solo qualora non esistano alternative valide;

il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede in generale l'obbligo di sostituzione o riduzione dell'uso di agenti cancerogeni sui luoghi di lavoro, qualora tecnicamente possibile, correlandolo a sanzioni di carattere penale;

esiste al momento in commercio un'alternativa validata da studi multicentrici che ne hanno dimostrato la non inferiorità alla formaldeide e l'assenza di cancerogenicità;

impegna il Governo:

a sostenere l'adozione dei fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità, monitorando l'effettiva applicazione della normativa in vigore;

a intervenire con misure che sollecitino le strutture a sostituire l'utilizzo della formaldeide con i fissativi istopatologici innovativi in grado di eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dalla presenza di sostanze cancerogene negli ambienti di lavoro;

a rendere obbligatorio nelle procedure di affidamento per la fornitura dei laboratori ospedalieri o, in ogni caso, di diagnostica inserire nel disciplinare di gara l'utilizzo di fissativi istopatologici innovativi ad oggi disponibili caratterizzati dall'assenza di cancerogenicità o mutagenicità.

1.3.2.1.9. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 295(pom.) del 06/05/2025

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 6 MAGGIO 2025
295ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 15,25.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sullo sciopero della fame annunciato dal presidente dell'Associazione italiana contro l'epilessia. La protesta è dovuta allo stallo dell'*iter* dei disegni di legge in materia di tutela delle persone affette da epilessia, conseguente alla mancata predisposizione della relazione tecnica richiesta. Si tratta di una situazione di notevole gravità, in quanto determina una inaccettabile mancanza di certezze per i numerosi cittadini interessati.
Il senatore ZULLO (*FdI*), relatore sui disegni di legge n. 898 e connessi, condivide quanto espresso dalla senatrice Zampa. Fa presente di essere in contatto con il presidente dell'Associazione italiana contro l'epilessia e auspica un mirato impegno comune affinché si possa disporre nel più breve tempo possibile della relazione tecnica e quindi procedere celermente con il seguito della discussione dei disegni di legge in materia.
IN SEDE CONSULTIVA
(1308) ***Deputato Michela Vittoria BRAMBILLA e altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore ZULLO (*FdI*), per quanto di competenza, segnala l'articolo 9, il quale apporta modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201. In primo luogo viene modificato l'articolo 4, con un inasprimento della cornice sanzionatoria riguardo l'introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale.
Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia di cui all'articolo 5 della legge n. 201, anche in riferimento ad animali che abbiano un'età accertata inferiore a dodici settimane ovvero provengano da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
L'inasprimento riguarda anche le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 6 della legge vigente.
Il successivo articolo 10 vieta al proprietario o al detentore di animali di affezione di custodirli nel

luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento atto a impedirne il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.

(554) ***Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra il disegno di legge in esame, finalizzato a disciplinare l'esercizio della professione di grafologo, in base alla definizione recata dall'articolo 2.
L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'albo professionale dei grafologi. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei grafologi.
I requisiti per l'esercizio della professione di grafologo sono esplicitati dall'articolo 3. Essi sono l'iscrizione all'albo e il conseguimento del titolo di studio di cui al comma 2.
In sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 18, possono comunque iscriversi all'albo coloro che inviano a un'apposita commissione straordinaria la documentazione attestante il possesso di specifici requisiti.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) critica la tendenza alla moltiplicazione degli ordini professionali, che determina frammentazione, senza comportare sostanziali vantaggi sul piano della qualificazione dei professionisti interessati. Le stesse strutture degli ordini professionali assorbono risorse. Nel caso specifico dei grafologi, non si colgono le ragioni che giustificherebbero l'istituzione di un nuovo ordine.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) si sofferma sulla sostanziale inutilità degli ordini professionali alla luce delle garanzie che comporta la normativa di cui alla legge n. 4 del 2013. In base a tale disciplina le competenze dei grafologi possono essere utilmente garantite da specifiche certificazioni UNI, che costituiscono un elemento di tutela sufficiente a beneficio della clientela.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) fa presente che, come già avvenuto nel corso della legislatura, l'*iter* del disegno di legge in titolo dimostra l'attenzione del legislatore nei confronti di determinate categorie professionali, diversamente da quanto accaduto relativamente alla figura, pur di notevole importanza, dell'assistente infermiere.
L'articolo 3 è inoltre caratterizzato da eccessiva vaghezza in ordine alla formazione dei grafologi, che costituisce la premessa per il verificarsi di una situazione di confusione normativa.
La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) considera necessario approfondire i dubbi posti dal comma 2 dell'articolo 3, che lascia al Ministero dell'Università e della ricerca spazi di intervento del tutto indefiniti sulla pur centrale questione della formazione dei grafologi.
Intervenendo in replica, il relatore BERRINO (*FdI*) specifica che il tema della definizione dei percorsi di studio per l'accesso alla professione di grafologo dovrebbe essere più propriamente trattato presso la Commissione di merito. I rilievi espressi riguardo la proliferazione degli ordini professionali sono fondati; tuttavia, nel caso specifico dei grafologi, l'istituzione dell'albo e del relativo ordine professionale appare opportuna. Questo in ragione della mancanza assoluta di garanzie e certezze relativamente all'attestazione delle competenze, con particolare riguardo all'ambito della giustizia civile, per il quale non sussistono neppure adeguate certificazioni UNI.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1430) ***Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Debora Serracchiani e altri; Silvana Andreina Comaroli e altri; Gatta; Valentina Barzotti; Rizzetto e Ylenja Lucaselli; Chiara Tenerini
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 16 aprile.

Il PRESIDENTE informa che tutti gli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.1, sono stati trasformati in ordini del giorno (pubblicati in allegato).
L'emendamento 1.1 è dato per illustrato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 260)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.
Il PRESIDENTE ricapitola brevemente l'andamento dell'esame, facendo presente che non è stata ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, dichiara infine chiusa la discussione generale.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 7 maggio, non avrà luogo, mentre alle ore 9,30 di domani è convocato l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1430

G/1430/6/10 (già em. 1.2)
Furlan, Sbrollini
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";
l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative che prevedano che al congedo di cui all'articolo 1 disegno di legge in esame sia applicata la contribuzione figurativa nella misura in cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2025, n. 22.

G/1430/7/10 (già em. 1.3)
Furlan, Sbrollini
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";
il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo;

ad adottare iniziative normative che prevedano che il periodo di congedo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame sia computato ai fini previdenziali e non ai fini dell'anzianità.

G/1430/8/10 (già em. 1.4)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative che prevedano che i datori di lavoro pubblici o privati siano obbligatori comunicare al lavoratore con almeno trenta giorni di anticipo, che il periodo di comporto di cui all'articolo 1 disegno di legge in esame sta per scadere nonchè a prevedere che nei casi di mancata o tardiva comunicazione, il periodo di comporto sia prorogato di diritto per altri trenta giorni dalla data di comunicazione, ovvero dalla data dell'eventuale risoluzione del contratto, che è dunque inefficace.

G/1430/9/10 (già em. 1.5)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative che prevedano che ai lavoratori di datori di lavoro privati sia riconosciuto il medesimo periodo di comporto previsto per i lavoratori di datori di lavoro pubblici nonché a prevedere che al termine del predetto periodo al lavoratore spetti un ulteriore periodo di comporto, senza retribuzione, pari ad almeno quindici giorni.

G/1430/10/10 (già em. 1.6)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla

conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati siano in ogni caso esclusi dal computo del periodo di comporto i periodi di ricovero ospedaliero o di *day hospital* per terapie salvavita e i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali di dette terapie, debitamente certificati.

G/1430/11/10 (già em. 1.7)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche;

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a prevedere che il periodo di congedo per i dipendenti pubblici e privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche, venga considerato come periodo di servizio figurativo effettivo valido ai fini della maturazione di un nuovo periodo di comporto.

G/1430/12/10 (già em. 1.8)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo:

a vietare che il lavoratore affetto da malattia oncologica, ovvero da malattia invalidante o cronica, anche rara, che comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento sia adibito al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6.

G/1430/13/10 (già em. 1.9)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo a:

ad adottare provvedimento normativi che consentano l'esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile, ove compatibile, per il periodo in cui i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento si sottopongono alle cure e ai controlli periodici successivi alla malattia (*follow up*);

ad adottare provvedimento normativi che prevedano il divieto di sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre ad altre misure organizzative aventi effetti negativi, la lavoratrice o il lavoratore affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento che richiede di fruire del lavoro agile.

G/1430/14/10 (già em. 1.10)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo a:

estendere la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal primo giorno di fruizione del periodo di congedo, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, con un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

G/1430/15/10 (già em. 1.11)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi che consentano ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti, croniche, rare, aventi mansione compatibile con la modalità agile, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nella misura del cento per cento del monte orario settimanale lavorativo per i primi dodici mesi e nella misura di almeno il cinquanta per cento del monte orario lavorativo settimanale per i successivi dodici mesi;

ad adottare provvedimenti normativi che stabiliscono che il diniego da parte del datore di lavoro pubblico e privato alla concessione del lavoro agile dovrà essere motivato per iscritto in modo ben circostanziato ed esauriente nonchè dovrà, altresì, fornire congrua motivazione dell'eventuale

sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della suddetta tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa;

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che al lavoratore di cui al primo impegno che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile venga garantita l'equiparazione con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione, all'apprendimento permanente ed alla periodica certificazione delle relative competenze;

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che qualora nell'ambito dell'organizzazione aziendale si renda disponibile un posto di lavoro, anche compatibile con la modalità agile di esecuzione della prestazione, i datori di lavoro del pubblico impiego e del settore privato ne diano obbligatoriamente e prioritariamente informativa scritta ai lavoratori dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare.

G/1430/16/10 (già em. 1.12)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione;

l'articolo 1 del provvedimento in esame è volto ad introdurre misure finalizzate alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti pubblici o privati affetti da malattie oncologiche,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, forniscano una motivazione dettagliata e circostanziata per negare la concessione del lavoro agile ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, specificando anche l'eccessivo onere che questa modalità lavorativa potrebbe comportare per l'azienda;

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che i lavoratori in modalità agile di cui al precedente impegno debbano ricevere lo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi in presenza, inclusi sviluppo di carriera, formazione e certificazione delle competenze nonché agli stessi deve essere esteso anche eventuali incentivi fiscali e contributivi legati agli incrementi di produttività.

G/1430/17/10 (già em. 2.1)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, a prescindere dal grado di invalidità civile riconosciuta, le assenze dal servizio dovute a ricovero

ospedaliero, *day-hospital*, *day-service*, *day-surgery* e *follow-up* non siano computabili nel periodo di comporto;

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento abbiano diritto a fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL), di ulteriori dodici ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti e *follow-up;*

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, per i quali i relativi CCNL non prevedono alcuna ora annua di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche, microbiologiche, nonché cure mediche frequenti e *follow-up*, abbiano diritto a trenta ore annue di permesso retribuito per tutte le fattispecie di prestazioni diagnostiche e di cura sopra elencate;

ad adottare provvedimenti normativi che prevedano che i genitori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, con figli affetti da BES (Bisogni Educativi Speciali), affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, a prescindere dal grado di invalidità civile riconosciuta al proprio figlio, abbiano diritto a fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali del lavoro, di ulteriori dodici ore annue di permesso retribuito per sottoporre il proprio figlio a visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti e *follow-up*, che si rendano necessari.

G/1430/18/10 (già em. 2.0.1)

Paita, Sbrollini, Furlan

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

a stanziare 6 milioni di euro annui per il triennio 2025 - 2027, al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno e di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

G/1430/19/10 (già em. 4.0.1)

Furlan, Sbrollini

Il Senato,

il disegno di legge all'esame reca: "Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche";

il diritto alla salute e alla tutela della dignità dei lavoratori costituisce un principio cardine dell'ordinamento giuridico italiano, sancito dagli articoli 32 e 36 della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti normativi volti a prevedere che le disposizioni del disegno di legge in esame siano incluse nei contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) di riferimento e nei rinnovi dei medesimi.

1.3.2.1.10. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 379(ant.) del 19/02/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026
379ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE REDIGENTE
(1730) ***Deputato DI GIUSEPPE e altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio*** , approvato dalla Camera dei deputati
(1187) ***BORGHESE. - Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.
Il presidente ZAFFINI comunica che gli emendamenti 1.1, 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati. Ricorda quindi che la 5a Commissione non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 1730, adottato come testo base.
La Commissione prende atto.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(898) ***Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia***
(122) ***Elisa PIRRO e Ilaria CUCCHI - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia***
(269) ***DE POLI. - Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia***
(410) ***Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. - Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(1794) ***Maria Cristina CANTU'. - Misure per il sostegno e per il supporto nella tutela delle fragilità delle persone con epilessia***
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 898, 122, 269 e 410, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1794, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.
Il presidente ZAFFINI (*FdI*), in qualità di relatore facente funzione, illustra il disegno di legge n. 1794, il quale è volto ad istituire l'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE), al fine espresso di favorire la tutela del diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della

loro condizione patologica e ad avere, su tutto il territorio nazionale, adeguati e omogenei livelli di inclusione sociale, cura e assistenza socio-sanitaria.
Il provvedimento prevede che l'ONPE sia istituito presso il Ministero della salute, con l'eventuale supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, e operi in sinergia "concertata e non obbligatoria" con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca.
Si stabilisce inoltre che l'ONPE, di cui sono indicati i compiti e i componenti, sia presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, istituito con decreto del Ministero della salute e possa dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento; viene specificato che ai membri dello stesso ONPE, che durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti o indennità comunque denominati.
Il disegno di legge in esame reca infine una clausola di invarianza finanziaria.
In considerazione dell'analogia della materia, propone conclusivamente la congiunzione del disegno di legge n. 1794 con i disegni di legge n. 898 e connessi, ferma restando l'adozione quale testo base del disegno di legge n. 898.
La Commissione conviene.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) specifica che il disegno di legge appena illustrato reca disposizioni in linea con un ordine del giorno presentato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo. Il provvedimento è in particolare volto all'istituzione di un Osservatorio nazionale, con una peculiare configurazione, utile all'individuazione delle migliori forme di supporto alle regioni allo scopo di assicurare assistenza e tutela integrali alle persone affette da epilessia, in risposta ad aspettative fortemente sentite nella società civile.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1204) ***DAMIANI. - Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) rileva che il disegno di legge in titolo prevede, all'articolo 1, l'istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue, con la finalità di dare un particolare riconoscimento a coloro che, militari o civili, hanno comprovate benemerenze nella donazione del sangue.
L'articolo 2 dispone che l'onorificenza sia conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata a seguito di segnalazione del Ministro competente, per quanto concerne i militari, o del presidente della Regione competente, nel caso di civili. Il requisito per ottenere l'onorificenza è accertato e certificato ogni sei mesi dal comando militare o dalle organizzazioni di volontariato di appartenenza, a seguito di specifica istanza del donatore che abbia raggiunto il numero previsto di donazioni: 25 per la medaglia di bronzo, 50 per la medaglia d'argento e 75 per la medaglia d'oro.
L'articolo 3 disciplina l'utilizzo e gli effetti dell'onorificenza, prevedendo che questa, se concessa a militari, dia titolo all'avanzamento nei gradi superiori, senza determinare effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto. Per un numero di donazioni superiore a 75 è prevista la concessione di una decorazione aggiuntiva costituita da stellette suddivise in classi di ordine crescente.
L'articolo 5 pone gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento a carico dei Ministeri competenti, per quanto riguarda i militari, e a carico delle regioni e delle organizzazioni di volontariato competenti, per quanto riguarda i civili.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime perplessità in ordine all'istituzionalizzazione, tramite un'apposita onorificenza, del riconoscimento nei confronti di una condotta connotata da spontaneità e da finalità esclusivamente solidaristica.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) condivide tali rilievi, pur riconoscendo il carattere positivo delle finalità del disegno di legge, posto che risulta dubbia l'opportunità di definire graduatorie di merito riguardanti i gesti di solidarietà.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che le principali organizzazioni impegnate nella raccolta del sangue già prevedono forme di riconoscimento gestite dalle loro articolazioni locali. Troverebbe peraltro utile una riflessione sulle modalità migliori per incoraggiare in particolare la donazione del plasma, attualmente carente.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) invita a svolgere un'attenta riflessione sull'opportunità di istituire l'onorificenza oggetto del provvedimento, considerate le peculiarità dell'atto volontario di donazione del sangue.
Il senatore BERRINO (*FdI*) paventa che la previsione di una specifica onorificenza, nonché - nel caso dei militari - di vantaggi circa lo svolgimento della carriera possa alterare gli aspetti motivazionali tradizionalmente alla base della donazione del sangue.
Dopo aver sostenuto l'opportunità di tenere conto dell'orientamento delle associazioni impegnate nel settore, la senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) coglie nel disegno di legge in esame il limite di tenere conto esclusivamente di aspetti quantitativi.
Il presidente ZAFFINI, dichiarata chiusa la discussione generale, invita la relatrice Minasi, al fine della predisposizione dello schema di parere, a svolgere approfondimenti sulla base dei rilievi formulati nel corso del dibattito, anche con riguardo alle criticità della raccolta del plasma.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.
Il presidente ZAFFINI, riepilogato l'esame finora svolto, avverte che non risulta ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (*FdI*) premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo relativa al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e del divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.
Fa presente che il termine posto dalla direttiva per il recepimento della medesima è fissato al 7 giugno 2026, mentre il termine per l'esercizio della delega scade il 7 maggio 2026. Ricorda altresì che il preambolo dello schema di decreto in esame indica che le parti sociali sono state sentite in data 2 febbraio 2026.
Si sofferma quindi sulla disciplina di delega, posta dagli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ricordando in particolare che tali norme specifiche di delega hanno previsto: l'introduzione di

disposizioni volte a individuare strumenti o metodologie per la valutazione e il raffronto del valore dei lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore; l'estensione a una più ampia platea di destinatari degli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca l'oggetto del provvedimento.

Il successivo articolo 2 specifica che (fatto salvo l'ambito dell'articolo 5) il decreto in esame si applica sia ai datori di lavoro del settore pubblico sia a quelli del settore privato, con riferimento a tutti i contratti di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

Il comma 1 dell'articolo 3 reca un complesso di definizioni, al fine dell'applicazione della disciplina di cui al provvedimento in esame.

Il successivo comma 2 esclude che, in relazione all'applicazione delle norme in oggetto, i datori di lavoro abbiano l'obbligo di raccogliere dati personali diversi da quelli connessi al sesso.

L'articolo 4 reca le nozioni, al fine della disciplina in esame, di stesso lavoro e di lavoro di pari valore, definendo anche i criteri e le modalità di determinazione dei sistemi di inquadramento e classificazione retributiva del personale; tali sistemi - che devono basarsi su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere - costituiscono lo strumento per l'attuazione del principio di parità retributiva e per la valutazione del rispetto del medesimo principio. I sistemi sono definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o direttamente da disposizioni di legge; il datore di lavoro può adottare, a integrazione dei sistemi così determinati, sistemi di classificazione retributiva ulteriori, sempre sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

L'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comprensivo dei suddetti sistemi costituisce una presunzione di conformità al principio di parità retributiva, ferma restando la possibilità di dimostrazione della sussistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori (comma 1 dell'articolo 4 in esame).

La comparazione di uno stesso lavoro o di un lavoro di pari valore viene ammessa con riferimento a lavoratori dipendenti da diversi datori solo qualora le condizioni retributive derivino dalla medesima disposizione di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero derivino da contratti aziendali, o regolamenti, stabiliti per più organizzazioni o imprese facenti parte di un gruppo societario (comma 5).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può adottare entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per l'attuazione del presente articolo (comma 6).

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che ai candidati ad un impiego siano fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia retributiva inerente alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, nonché in ordine alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Nel caso in cui si ricorra ad avvisi o bandi per assunzioni, essi debbono recare le suddette informazioni.

Il successivo comma 2 esclude che ai candidati ad un impiego possano essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

Il comma 3 prevede che le procedure di selezione e assunzione siano condotte in modo non discriminatorio e che i relativi avvisi e bandi siano redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti.

Il comma 1 dell'articolo 6 prevede che i datori di lavoro rendano accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi e i criteri stabiliti per la progressione economica; il successivo comma 3 esclude dall'obbligo di informazione relativa ai criteri per la progressione economica i datori con meno di cinquanta dipendenti. Il comma 2 concerne le modalità per l'adempimento degli obblighi in oggetto, anche in relazione alle norme sugli obblighi di informazione ai lavoratori già vigenti.

Il comma 1 dell'articolo 7 riconosce ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, anche

per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parità, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I commi 2 e 3 prevedono possibili modalità alternative per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1; il comma 8 demanda a un regolamento ministeriale la definizione di altre modalità per i datori che occupano fino a quarantanove dipendenti (ferme restando, in ogni caso, per l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, le modalità poste da quest'ultimo comma). Il comma 4 prevede che i datori di lavoro informino annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalità per l'esercizio di tale diritto. I commi da 4 a 6 recano varie norme di natura finale.

L'articolo 8 prevede che tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i candidati a un impiego a norma degli articoli 5, 6 e 7 siano fornite dai datori di lavoro con modalità che siano accessibili alle persone con disabilità e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.

L'articolo 9 disciplina gli obblighi, a carico del datore di lavoro, di comunicazioni in materia di divario retributivo di genere. Tali obblighi sono posti con riferimento ai datori con almeno cento dipendenti (comma 7) e si applicano a decorrere dalle date di cui al comma 8. I dati in oggetto sono individuati dal comma 1; i destinatari delle comunicazioni sono l'organismo di monitoraggio di cui al successivo articolo 14 (che provvede alla pubblicazione nei termini stabiliti dal comma 4 del presente articolo 9) e i lavoratori del datore e i loro rappresentanti; i dati possono essere chiesti anche dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dagli organismi per la parità territorialmente competenti; il comma 3 demanda a un regolamento ministeriale la definizione di alcune modalità per l'attuazione del presente articolo.

Sempre con riferimento ai datori con almeno cento dipendenti, l'articolo 10 prevede una valutazione congiunta - da parte del datore e dei rappresentanti dei lavoratori - delle retribuzioni nei casi in cui sussista una differenza di livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari o superiore al 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori e tale differenza non sia stata giustificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere né sia stata corretta entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni. Il datore di lavoro adotta, entro un termine ragionevole e in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure emerse, in sede di valutazione congiunta, come necessarie per la rimozione delle differenze retributive non giustificate. L'Ispettorato nazionale del lavoro e l'organismo per la parità possono essere invitati a prendere parte alla procedura di attuazione delle suddette misure.

L'articolo 11 reca norme di garanzia in materia di protezione dei dati personali; si fa particolare riferimento ai casi in cui i lavoratori oggetto delle informazioni di cui alla presente disciplina siano di fatto identificabili.

Gli articoli 12 e 13 prevedono che per le violazioni dei diritti stabiliti dal presente decreto e per le discriminazioni operate dal datore di lavoro - nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti - a seguito dell'esercizio dei diritti medesimi si applichi la disciplina di tutela giudiziaria di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Si ricorda che tale regime di tutela contempla la possibilità di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, l'ordine giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli effetti, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in alcune fattispecie (tra cui quella di discriminazione retributiva), nonché eventuali conseguenze relative a esclusione da benefici pubblici e da appalti pubblici.

L'articolo 14 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un organismo di monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure stabilite dalla presente disciplina. I commi da 1 a 3 disciplinano i compiti dell'organismo, tra cui anche l'elaborazione di una relazione biennale. La composizione dell'organismo è oggetto del comma 4, mentre il comma 5 demanda a uno o più decreti ministeriali la definizione delle disposizioni di dettaglio sulla medesima composizione e delle disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'organismo nonché la nomina del medesimo.

L'articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta su base annuale all'Eurostat i dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, suddivisi per sesso, settore economico, orario di lavoro, settore pubblico o privato ed età; tale

disposizione si applica a partire dal 31 gennaio.
L'articolo 16 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) propone lo svolgimento di audizioni, segnalando l'opportunità che queste comprendano l'apporto di esperti in materia giuslavoristica, nonché del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) si associa alla richiesta di procedere allo svolgimento delle audizioni, richiamando la grande rilevanza dell'Atto del Governo in esame.
I senatori MAZZELLA (*M5S*) e MAGNI (*Misto-AVS*) fanno a loro volta propria la proposta di procedere ad audizioni.
Il PRESIDENTE, preso atto che la proposta non incontra obiezioni, fa presente che i soggetti da audire potranno essere indicati, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 12 di domani, specificando che la Presidenza della Commissione si attiverà comunque per programmare l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle rappresentanze delle parti sociali.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.1.11. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 410(pom.) del 09/06/2026

collegamento al documento su www.senato.it

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 9 GIUGNO 2026
410ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1786) ***Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.
Il presidente ZAFFINI rende noto che entro il termine stabilito per le riformulazioni è stato presentato il testo 2 dell'emendamento 3.63 (pubblicato in allegato), mentre l'emendamento 3.33 è stato ritirato.
Ha quindi la parola il senatore SATTA (*FdI*), il quale sottoscrive e illustra in primo luogo l'emendamento 3.1. Questo prevede la revisione della disciplina riguardante la distribuzione, anche favorendo la produzione nazionale di principi attivi, articolandosi in alcune misure che contemplano in particolare il coinvolgimento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare.
Si sofferma quindi sull'emendamento 3.6, riguardante la sicurezza delle forniture e la promozione della produzione nazionale di principi attivi, eccipienti e prodotti finiti.
Evidenzia che il successivo emendamento 3.19 reca una previsione riguardante la garanzia della disponibilità uniforme e tempestiva dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, mentre l'emendamento 3.27 è volto al sostegno della produzione interna di principi attivi e intermedi per mezzo della semplificazione delle procedure autorizzative, nonché la digitalizzazione della gestione e dei processi produttivi.
Infine, sottolinea che l'emendamento 3.55 ha la finalità del riconoscimento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare quale centro di committenza nazionale per i farmaci orfani, carenti e galenici.
In mancanza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti, specificando che si danno per illustrate le proposte emendative che non sono state oggetto di intervento. Ricorda infine la competenza della Commissione bilancio a esprimere parere sugli emendamenti presentati, stante la natura di collegato alla legge di bilancio del disegno di legge in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia (n. 403)

(Parere al ministro della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale presenta e illustra uno schema di parere favorevole con raccomandazione (pubblicato in allegato), specificando come nella sua redazione abbia inteso tenere conto dei rilievi formulati nel corso del dibattito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione positiva sullo schema di parere.

Nel preannunciare il voto a favore a nome del proprio Gruppo, il senatore MAZZELLA (*M5S*) segnala il sostegno accordato dalla letteratura scientifica allo *screening* precoce.

La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) rileva la congruità dello schema di parere rispetto allo svolgimento del dibattito. Ritiene inoltre che il Governo si attiverà positivamente al fine di dare seguito alla raccomandazione contenuta nella proposta della relatrice. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), rilevando come lo schema di parere, in conformità al dibattito, contenga un opportuno richiamo alla necessità di ampliamento della fascia di popolazione in età pediatrica interessata allo *screening*.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) dichiara il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere.

La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore SATTA (*FdI*), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, esprime soddisfazione riguardo il livello di condivisione registrato nella Commissione.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando la positiva convergenza fra le diverse componenti politiche in merito alla valutazione dell'atto del Governo in esame.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che la deliberazione è stata unanime.

IN SEDE CONSULTIVA

(1837) ***Disposizioni per la valorizzazione delle isole minori marine, lagunari e lacustri***

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riguardo ai profili di competenza della Commissione, la relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) segnala in primo luogo l'articolo 1, il quale, nel definire gli obiettivi del provvedimento, sancisce che gli interventi da adottare debbano, in linea con la normativa europea, riconoscere l'esistenza dei divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi nelle regioni insulari. Tali interventi, in particolare, dovranno essere adottati con il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali ed implementare le strategie di sviluppo locale, nonché gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

In correlazione ai predetti obiettivi, le lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 3, comma 1, individuano alcune delle finalità in relazione alle quali un progetto di intervento possa rientrare nell'ambito dei criteri di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie di cui al precedente articolo 2. La lettera *a)* fa riferimento alla promozione della qualità dei servizi pubblici essenziali e, in particolare, della tutela della salute e della formazione professionale, al fine di favorire l'inclusione sociale. La lettera *b)* evidenzia la necessità di promuovere, per le persone con disabilità, l'accessibilità e la fruibilità dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici essenziali, delle strutture e dei luoghi sociali, economici, turistici e culturali, nonché dell'informazione e della comunicazione. La lettera *d)* promuove la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra-larga per la telemedicina, lo sviluppo

economico, il telelavoro e le altre forme di lavoro agile, nonché per l'istruzione e la formazione a distanza.
In riferimento alla programmazione strategica, l'articolo 7 prevede che i comuni delle isole minori provvedano ad una ricognizione delle esigenze di adeguamento, tra l'altro, delle strutture sanitarie e di quelle assistenziali.
Il comma 1 dell'articolo 13 prevede che per ciascun anno di attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nelle isole minori, sia attribuito un punteggio doppio nell'ambito della valutazione dei titoli di carriera nelle procedure concorsuali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Si sancisce inoltre che la medesima attività sia valorizzata nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di settore relative al conferimento di incarichi nei suddetti enti e aziende e che l'attività prestata dai medici per almeno tre anni nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie sopra menzionate costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario.
Il successivo articolo 14 contempla progetti dei comuni delle isole minori a supporto dell'inclusione, dell'accessibilità e del sostegno delle persone con disabilità. La definizione dei criteri di valutazione e delle modalità di finanziamento dei progetti stessi è demandata a un decreto interministeriale. Si prevede che i progetti in questione siano sottoposti alla valutazione e alla selezione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 17, prevede che l'Autorità politica competente in materia di politiche giovanili, per il tramite del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, promuova, con riferimento alle isole minori, interventi diretti a favorire la partecipazione attiva, l'aggregazione e il protagonismo giovanile anche attraverso il sostegno della creatività. A tal fine, viene consentito l'utilizzo di risorse del «Fondo per le politiche giovanili», nel limite massimo di 500.000 euro annui, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse sono destinate alla promozione di interventi, anche con il coinvolgimento degli enti territoriali, finalizzati allo sviluppo e all'ampliamento di luoghi di aggregazione, all'interno dei quali i giovani possano essere coinvolti in attività ricreative, culturali e formative e in percorsi di orientamento e promozione dell'autoimprenditorialità, anche al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani residenti.
Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica condivisibili le finalità del provvedimento, concernenti la fruizione di diritti sociali nelle isole minori. Rileva tuttavia che la sua efficacia è messa in dubbio dalla mancanza di risorse dedicate.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sull'assenza di finanziamenti destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle isole minori, rispetto al quale l'impegno progettuale dei comuni, previsto peraltro in termini facoltativi, risulta pertanto vano. Soggiunge che gli incentivi proposti riguardanti la carriera del personale sanitario sono prevedibilmente inefficaci a fronte dell'entità dei disagi reali, ragione per la quale risulterà irrisolto il problema della carenza nell'assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori, analogamente a quanto accade nelle aree interne.
La senatrice FURLAN (*IV-C-RE*) fa presente l'esigenza di tenere conto dei contributi forniti alla Commissione di merito in sede di audizione ai fini della migliore valutazione del provvedimento. Auspica pertanto di poter intervenire nel dibattito in una successiva seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) rammenta il grave ritardo concernente la trattazione dei disegni di legge n. 898 e abbinati, in materia di tutela delle persone affette da epilessia, dovuto alla mancanza della richiesta relazione tecnica.
La senatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) segnala che problema analogo concerne i disegni di legge n. 946 e abbinati, in materia di fibromialgia e servizi reumatologici, e n. 483, riguardante le patologie oculari cronico-degenerative. Confida che il Governo si attiverà prontamente al fine di consentire alla Commissione di riprendere e terminare in tempi rapidi l'*iter* dei provvedimenti menzionati.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) pone a sua volta in evidenza l'ostacolo all'attività della Commissione consistente nella mancanza delle relazioni tecniche richieste su numerosi disegni di legge in trattazione.

Il sottosegretario GEMMATO prende atto dei richiami espressi e assicura l'impegno del Governo per consentire la ripresa dei procedimenti relativi ai diversi disegni di legge *in itinere*.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 403

La 10a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo;

considerato che lo schema è stato adottato in attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 1, della legge 15 settembre 2023, n. 130, recante "Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica", legge emanata con lo scopo di prevenire l'insorgenza della chetoacidosi nei soggetti affetti da diabete di tipo I, di rallentare la progressione della malattia mediante le terapie disponibili e favorire la diagnosi precoce della celiachia;

preso atto che lo schema è corredato del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali e del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome;

rilevato che lo schema individua i soggetti da sottoporre a *screening* per il diabete di tipo I e a *screening* per la celiachia nei bambini della singola coorte di nascita appartenenti alla fascia di età 5-6 anni ovvero in coloro che hanno compiuto 5 anni e non ancora compiuto il settimo anno di età;

preso atto che tale ambito soggettivo è stato definito su proposta delle Regioni e delle Province autonome, in base a ragioni di tipo finanziario e organizzativo (uniformazione alla programmazione dell'offerta vaccinale);

rilevata l'opportunità di un ampliamento del predetto ambito soggettivo, teso ad includere nelle attività di *screening* - almeno con riferimento al diabete - la popolazione in età pediatrica a partire dai 2 anni;

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

si valuti l'opportunità di ampliare nei termini di cui in premessa l'ambito soggettivo delle attività di *screening,* se del caso anche in una successiva fase di implementazione della legge 130/2023.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1786

Art. 3

3.63 (testo 2)

Murelli, Minasi, Cantù

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a*-bis*)* promuovere il conseguimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e plasma quale obiettivo strategico e di sostenibilità economica per il Servizio sanitario nazionale, riconoscendone la specificità produttiva e valorizzando la donazione volontaria, anonima, periodica, associata e non remunerata quale pilastro del sistema, anche attraverso il rafforzamento e l'efficientamento della capacità di raccolta del sangue e del plasma nella rete ospedaliera e il potenziamento della raccolta associativa, al fine di assicurare continuità di approvvigionamento e garantire ai pazienti un accesso tempestivo alle terapie;».

2) *alla lettera* b)*, dopo la parola:* «payback» *inserire le seguenti:* «, dando

priorità ai farmaci utili al sostegno del piano di autosufficienza nazionale di sangue e plasma nonché ai medicinali critici individuati ai sensi della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento all'atto dell'Unione europea n. COM (2025) 102, e inseriti dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) nell'elenco dei farmaci critici, ivi inclusi i plasmaderivati».

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.